GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

1° Suppl. al N. 175 — Torino, 25 Luglio 1863

PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze delli 4, 7, 11, 14, 18 e 28 xbre 1862, e delli 18 gennaio, 1 febbraio, 12 e 26 marzo, 4 e 8 aprile 1863 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	Nome e cognome del Pensionato	Data della nascita	Qualità	Ministero da cui dipendeva	Servizio computabile: Anni	Mesi	Giorni	Motivo del collocamento a riposo	Data del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		Legge o Regolamento applicati	Montare della pensione		Decorrenza della pensione
1	Melandri Giuseppe	1797 4 genn.	Controllore all'ufficio del registro in Ravenna	Finanze	2	6	28	Motivi di salute	1862 3 luglio	1080	»	Editto Pontif. 28 giugno 1843	127	68	1862 4 luglio
2	Bellardinelli Mariano	1792 2 febb.	Magazziniere al servizio idraulico del Porto d'Ancona	Lavori Pubblici	10	8	»	Per motivi di salute giust. la sua domanda	» 21 xbre	798	»	Id.	798	»	1863 1 genn.
3	Campeggi Angelo	»	Portiere nell'ex-tribunale di 1.a istanza in Modena	Grazia e Giustizia	17	5	3	Motivi di salute	1861 19 7bre	660	»	Decreto 12 febb. 1806 vigente nella provincia di Modena	230	26	1861 1 luglio
4	Ravani ingegnere Luigi	1815 29 luglio	Sotto-commissario tecnico governativo di pubbliche ferrovie in costruzione	Lavori pubblici	21	9	11	Id.	1863 22 genn.	3600	»	Id.	720	»	1863 22 genn.
5	Cassiani Ingoni sacerdote Giovanni Battista (1)	1808 10 aprile	Professore di fisica superiore e direttore del relativo gabinetto nella regia università di Parma	Istruzione pubblica	28	9	12	Id.	1862 30 8bre	2883	3?	L. Parm. 2 lug. 1822 e D. dell'ex Dittat. dell'Emilia 4 8bre 1859 e rel. istruz. 4 xbre 1859 e 2? genn. 1860	1713	3?	1862 1 9bre
6	Lapia Pasquale	1806 8 detto	Furiere dei dazi indiretti	Finanze	30	»	25	Malferma salute	» 27 9bre	765	»	Decreto 3 maggio 1816	510	»	1863 1 genn.
7	Missone Raffaele	1794 5 marzo	Ufficiale di 2.a classe nella direzione generale dei dazi indiretti	Id.	40	8	26	Dietro sua domanda	» 21 xbre	1275	»	Id.	1275	»	Id.
8	Furia Pasquale	1791 13 febb.	Direttore dei dazi indiretti nella provincia di Basilicata	Id.	33	7	9	Avanzata età	» 18 agosto	4080	»	Id.	2720	»	1862 18 agosto
9	Saponara Francesco	1800 6 luglio	Tenente doganale	Id.	?4	1	20	Id. e fisiche indisposizioni	» 23 9bre	1530	»	Id.	1530	»	» 1 xbre
10	Abbate Giovanni	1805 25 9bre	Furiere dei dazi indiretti	Id.	33	11	28	Id.	» 27 detto	765	»	Id.	510	»	» 1 genn.
11	De Michele Achille	1821 19 febb.	Capitano di artiglieria	Guerra	25	»	20	Scioglimento dell'esercito borbonico	1861 21 luglio	2040	»	Id. e S. R. 18 agosto 1831	1020	»	» 25 marzo
12	Volpe Giuseppe	1792 6 genn.	Ufficiale controllore nell'amministrazione provinciale delle poste	Lavori Pubblici	46	2	2	Anzianità	1862 30 8bre	2040	»	Decr. 3 maggio 1816	2040	»	» 1 9bre
13	Sansone Filippo Antonio	1807 29 aprile	Cappellano militare	Id.	22	4	26	Id.	1861 9 giugno	918	»	Id.	306	»	Id.
14	Valcarel Francesco	1817 20 aprile	1° tenente di fanteria	Id.	26	2	3	Id.	» 28 aprile	1020	»	Id.	510	»	Id.
15	Smiraglia Federico	1810 7 agosto	Id. d'artiglieria	Id.	22	4	»	Id.	» 1 detto	918	»	Id.	306	»	Id.
16	De Angelis Salvatore	1814 21 aprile	Guardia di 1.a classe d'artiglieria	Id.	27	8	1?	Id.	» 24 9bre	1428	»	Id.	714	»	Id.
17	Toppi Giovanni	1795 26 giugno	Sotto-segretario nella sotto-prefettura di Camerino	Interno	33	3	14	Motivi di salute	1862 12 8bre	1276	80	Leggi Pont. 1 magg. 1828 e 28 giug. 1843	1031	3?	Id.
18	Vallini dott. Giuseppe	1790 10 luglio	Sostituito cancelliere presso la cessata giusdicenza di Cento	Grazia e Giustizia	41	8	28	Id.	» 2 aprile	574	47	Id.	574	47	1862 1 aprile
19	Paolucci Carlo	1806 6 luglio	Direttore postale nell'Umbria	Lavori pubblici	32	6	1?	D'ufficio	1860 11 xbre	1276	80	Id.	1021	44	1860 12 xbre
20	Giorgi cav. Luigi	1793 16 xbre	Amministratore delle privative in Bologna	Finanze	1?	»		Motivi di salute	1862 14 xbre	6384	»	Id.	638	»	1863 1 genn.
21	Cavrotti Francesco	1788 19 genn.	Bidello nelle soppresse scuole facoltative di Piacenza	Istruzione pubblica	17	7	26	Id.	» 1 detto	720	»	Decreto parmense 2 luglio 1822	693	06	1862 1 9bre
22	Rosa Enrico	1811 4 giugno	Conservatore delle ipoteche in Ravenna	Finanze	30	»	»	Id.	» 30 8bre	5160	»	Ed. Pont. 28 giug. 1843	3870	»	» 1 xbre
23	Drusiani Cesare	1814 10 agosto	Delegato mandamentale di 1.a classe nell'amministrazione di pubblica sicurezza	Interno	14	»	»	Id.	» 18 7bre	1500	»	Id.	525	»	» 1 7bre
24	Paternò Giuseppe	1793 27 aprile	Tenente generale nei volontari	Guerra	50	4	11	Compromesso politico	1861 9 magg.	»	»	Decreto 10 genn. 1861 e L. 27 giugno 1850	6000	»	1861 16 magg.
25	Diaz Guglielmo	1817 8 agosto	Maggiore nello Stato-maggiore delle piazze	Id.	31	?	?	Id.	1862 27 7bre	»	»	Id.	1876	»	1862 1 8bre
26	Altomare Saverio	1788 12 magg.	Colonnello nello Stato-maggiore delle piazze	Id.	?	6	17	Id.	» 12 8bre	»	»	Id.	3600	»	» 16 detto
27	Donnarumma Domenico	1804 18 maggio	Controllore attivo dei dazi indiretti di 1.a classe	Finanze	?9	6	1	Per malferma salute	» 27 7bre	2295	»	Decreto 3 magg. 1816	912	50	» 1 detto
28	Gatto-Vennti Luigi	1802 28 giugno	Commesso doganale	Id.	?5	10	2?	Id.	» 8 giugno	1275	»	Decr. 23 genn. 1823	637	50	» 16 giugno
29	Ferrandina Gerardo Maria	1814 18 7bre	Capitano nel 67 regg. fanteria	Guerra	2?	2	18	Inabilità al servizio	» 21 agosto	»	»	Leggi 27 giugno 1850, 25 maggio 1852 e 30 giugno 1861	115	»	» 1 7bre
30	Caputo Carlo (2)	1835 31 xbre	Luogotenente di cavalleria	Id.	11	5	12	Per rivocazione	» 26 giugno	»	»	Id.	460	»	» 1 luglio
31	Baricolo dottore Ottavio	1797 10 9bre	Consigliere presso il cessato tribunale provinciale in Milano	Grazia e Giustizia	11	1	7	Motivi di salute	» 23 8bre	1666	66	Art. 8 delle normali di Lombardia	1666	66	» 1 9bre
32	D'Adda dottore Tito	1804 15 aprile	Ex commissario distrettuale a Bellaggio nella provincia di Como	Interno	?2	8	1	Soppressione dell'ufficio	1861 8 xbre	2333	33	Id.	777	78	1861 9 xbre
33	Casanova Carlo	1794 18 maggio	Già ispettore di polizia nelle Marche	Id.	28	4	»	Id.	1862 9 8bre	1149	22	Editto Pontif. 28 giugno 1843	804	38	1860 1 8bre
34	Gajani dottore Mariano	1810 12 luglio	Già professore di chimica presso l'università di Camerino, e stato dimesso dal governo pontificio nel 1850 per motivi politici	Istruzione pubblica	8	»	»	Id.	Id.	1061	»	Id.	212	80	1861 1 genn.
35	Cafarella Bartolomeo	1789 11 genn.	Aguzzino del bagno di Favignana	Marina	31	3	9	Avanzata età	1861 30 9bre	510	»	Decreto 3 magg. 1816	510	»	» 1 xbre
36	Lazzaro Giuseppa (3)	1845 21 9bre	Come orfane del 1° e 2° letto di Filippo, già impiegato nel banco di Napoli	Finanze	»	»	»	»	»	1020	»	Id.	45	3?	1860 13 agosto
	» Marianna	1837 16 marzo											45	3?	
37	Giovenzana Giosuè	1838 14 agosto	Soldato nell'esercito meridionale	Guerra	»	»	»	Per ferite	1862 26 genn.	»	»	Legge 27 giugno 1850 e R. decreto 11 9bre 1858	330	»	1861 22 8bre
38	Buccine Francesco Antonio	1798 27 magg.	Direttore dei dazi indiretti di 2.a classe	Finanze	36	6	9	Avanzata età	1861 1 xbre	3060	»	Decreto 3 magg. 1816	2550	»	» 1 xbre
39	Conte Gennaro	1797 25 agosto	Usciere dell'abolito ministero di polizia napolitana	Interno	24	9	24	Id.	1862 8 aprile	1275	»	Id.	425	»	» 1 genn.
40	Vista Teresa Maria (4)	1813 3 8bre	Vedova di Cafiero Giovanni, direttore dei dazi indiretti	Finanze	»	»	»	»	»	1590	»	Id.	765	»	1862 5 giugno
41	Strazzullo Anna (5)	1805 21 9bre	Vedova di Martino Giuseppe, già usciere graduato del ministero e real segreteria di Stato presso la luogotenenza generale di Sicilia al ritiro	Id.	»	»	»	»	»	612	»	Decreto 25 genn. 1823	102	»	» 19 marzo
42	Signorelli Giovanni	1814 13 febb.	Cancelliere sostituito presso la cessata corte criminale di Siracusa	Grazia e Giustizia	37	1	11	»	1862 25 magg.	1530	»	Id.	1275	»	» 1 giugno
43	Scimonelli Pietro	1788 29 xbre	Ufficiale di 1° classe, 2° rango della cessata tesoreria generale di Sicilia	Finanze	?8	10	23	Dietro sua domanda	» 29 genn.	1530	»	Id.	1530	»	» 1 agosto
44	Randazzo Pietro	1773 3 giugno	Usciere maggiore della cessata controlleria generale del tesoro in Sicilia	Id.	52	»	»	Anzianità	1861 10 xbre	1224	»	Id.	1224	»	1861 11 xbre
45	Di Giorgio Rosalia (5)	1820 15 magg.	Vedova di Casoria Filippo, già professore di chimica e rettore del gabinetto di detta facoltà nella università degli studi in Palermo	Istruz. pubb.	»	»	»	»	»	1479	»	Id.	216	30	» 17 magg.
46	Da-Conturbia nob. Fortunato	1811 18 detto	Consigliere presso la cessata prefettura lombarda delle finanze	Finanze	30	1	14	Motivi di salute	1862 11 7bre	3183	1?	Art. 8, delle normali di Lombardia	2592	?9	1862 11 7bre
47	Cesati Francesco	1800 12 aprile	Ex-commissario distrettuale a Brivio in Lombardia	Interno	?4	1	20	Id.	» 6 luglio	2592	5?	Id.	1296	2?	» 1 agosto
48	Zampieri Nicola	1788 14 luglio	Applicato di 1.a classe nell'amministrazione di pubblica sicurezza nelle Romagne	Id.	10	»	»	Id.	» 19 marzo	800	»	Editto pontif. 28 giugno 1843	800	»	» 16 marzo
49	Mulet Achille	1812 20 agosto	1° tenente nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Guerra	10	1	10	»	1861 21 aprile	1020		Decreto 3 magg. 1816	680		1861 1 magg.
50	Sergi Francesco	1808 21 maggio	Già ufficiale di 1.a cl., 1° rango delle sciolte dipendenze militari della marina	Marina	31	9	6	»	» 9 giugno	1785	»	Id.	1190	»	» 16 aprile
51	Ancarano Luigi	» 1 giugno	Già capitano ai sedentanei nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Guerra	36	7	9		Id.	1224	»	Id.	1020	»	» 16 giugno
52	Sala Gaetano	1795 23 agosto	Già alfiere ai veterani id.	Id.	30	5	2	»	» 28 aprile	816	»	Id.	816	»	» 1 magg.
53	Pucci Salvatore	1806 6 7bre	Già capitano id.	Id.	38	7	»	»	Id.	1224	»	Id.	816	»	Id.
54	Signoretti Nicola	1819 20 giugno	Già 1° tenente ai sedentanei nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	29	6	18	»	» 1 aprile	1020	»	Id.	510	»	» 1 aprile
55	Califano Salvatore	1809 1 aprile	Già pratico di chirurgia di pianta nella sciolta marina napolitana	Marina	27	8	15	»	» 15 8bre	489	60	Id.	244	80	» 15 8bre
56	Navas Nicola	1811 26 9bre	Già capitano di cavalleria nel disciolto esercito delle Due Sicilie	Guerra	3?	9	10	»	» 16 magg.	1224	»	Id.	816	»	» 1 giugno
57	Grippa Raffaele	1813 28 8bre	Già capitano nello sciolto esercito id.	Id.	30	2	19	»	» 1 giugno	1224	»	Id.	816	»	» 16 detto
58	Carra Vincenzo	1808 13 9bre	Id. di cavalleria id.	Id.	17	4	1?	»	» 12 magg.	1224	»	Id.	1024	»	» 16 magg.
59	Varuier Emanuele	1811 25 7bre	Già alfiere di cavalleria id.	Id.	?5	»	1?	»	Id.	918	»	Id.	459	»	» 1 giugno
60	Paudolfo Raffaele	1810 20 8bre	Già 1° tenente nello sciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	25	5	7	»	» 9 giugno	1020	»	Id.	850	»	» 1 luglio
61	Pepe Raffaele	1807 22 8bre	Già capitano id.	Id.	35	10	8	»	Id.	1224	»	Id.	1020	»	» 16 giugno

(1) Verso ritenuta di L. 986 68 corrispondente allo sconto del 5 p. 0/0 sullo stipendio relativo al periodo della destituzione sofferta dal Cassiani dal 1° dicembre 1819 al 31 luglio 1839 per motivi politici. (2) Da durare per anni 5, mesi 2 e giorni 21. (3) Durante lo stato nubile e maritandosi lor sarà pagata un'annata di pensione, con che cessi la pensione di annue L. 17 loro accordata con Decreto 1 marzo 1860. (4) Durante vedovanza con che cessi la pensione di annue L. 180 concessale con Decreto 30 ottobre 1862. (5) Durante vedovanza.

Il N. 1339 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la Legge in data 22 dicembre 1861 sull'occupazione temporaria di Case religiose per cause di pubblico servizio sì militare che civile;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà al Ministero della Guerra di occupare temporariamente ad uso militare il Convento di S. Francesco in S. Miniato, provvedendo a termini dell'articolo 1 della legge suddetta a ciò che può riguardare il culto, la conservazione delle opere d'arte e l'alloggiamento dei Monaci ivi esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

A. DELLA ROVERE.

Il N. 1345 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro della Marina;

Inteso il parere del Consiglio di Ammiragliato,

Abbiamo decretato e decretiamo,

Art. 1. È approvato il qui unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Marina, sull'armamento del naviglio dello Stato, e sulle competenze di bordo (trattamenti, supplementi e spese d'ufficio), colle tabelle che vi sono annesse segnate coi num. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 2. L'assegnazione di nuove navi ai diversi tipi, il passaggio di esse da un tipo all'altro, e le modificazioni alle tabelle d'equipaggio, non potranno aver luogo se non per effetto di apposito Nostro Decreto.

Art. 3. Sono abrogate:

Le tabelle 1, 2, 3, 6 e 11 annesse all'Ordinamento della Marina in data 1.o aprile 1861;

Le disposizioni generali che fan seguito alla tabella n. 6 sopracitata;

I Regii Decreti 23 marzo e 25 maggio 1862;

E così qualunque altra disposizione che risulti contraria alle attuali Nostre determinazioni, salvo il prescritto dall'art. 20 del Decreto 22 febbraio ultimo, portante Ordinamento della Marina militare.

Art. 4. Il presente Decreto andrà in vigore col 1.o luglio p. v.

Il personale che risulti in eccedenza alla forza fissata dalle tabelle d'armamento sulle navi che all'epoca suddetta si troveranno in navigazione, vi potrà essere mantenuto in soprannumero sino a che le medesime non rientrino in uno dei porti dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

E. CUGIA.

REGOLAMENTO

Per l'armamento delle navi dello Stato.

CAPITOLO I.

Equipaggi delle navi armate ed in disponibilità.

Art. 1. *Equipaggi delle navi armate.*

1. Le navi dello Stato saranno classificate per tipi a norma della tabella N. 9.

Tutte quelle comprese nei primi 20 tipi, cioè sino al tipo *Colombo* incluso, allorchè verranno armate per operazioni di guerra, per istruzioni in isquadra, per missioni diplomatiche, o per protezione del commercio, saranno equipaggiate a seconda della colonna *A* del tipo rispettivo giusta l'unita tabella N. 1.

2. Le navi dello Stato comprese nei tipi indicati al paragrafo precedente, le quali sieno destinate a trasporto, ad esperimenti o prove, ad istruzione momentanea ed isolata, o per rimanere permanentemente stazionarie in un porto dello Stato per iscopo che non sia di guerra, verranno armate a tenore della colonna *B* del rispettivo tipo della tabella N. 1.

3. Tutte le navi da guerra d'un tipo inferiore al *Colombo*, e tutte quelle da trasporto in qualunque circostanza, saranno equipaggiate a seconda della colonna *A* del tipo rispettivo delle unite tabelle 1 e 2.

4. Nell'ordine d'armamento d'una nave dello Stato, il Ministro indicherà sempre la colonna a norma della quale dovrà esserne stabilito l'equipaggio.

Art. 2. *Mancanza di ufficiali disponibili per l'imbarco.*

1. In mancanza di ufficiali di un dato grado e classe, si supplisce, prima con quelli dello stesso grado e, secondo il caso, della classe immediatamente superiore od inferiore, quindi con quelli della prima classe del grado inferiore.

2. Quando alla mancanza di ufficiali di un dato grado e classe si supplisce con ufficiali dello stesso grado, ma della classe immediatamente superiore, si debbono scegliere i meno anziani della classe medesima, qualunque sia la loro posizione nel turno d'imbarco.

3. I sottotenenti di vascello essendo imbarcati sulle fregate principalmente per la loro istruzione, potranno sulle medesime essere ridotti a due, ed anche rimpiazzati da due guardiemarina, quando non vi fossero sottotenenti di vascello disponibili per lo imbarco.

Art. 3. *Mancanza d'individui di bassa forza.*

1. Alle mancanze d'individui di bassa forza di un dato grado o classe si potrà, in via provvisoria, supplire con individui del grado o della classe immediatamente inferiore.

I novizi potranno essere rimpiazzati con mozzi, quando si credesse imbarcarne sulle navi armate, od in mancanza con marinari di 3.a classe.

2. In mancanza d'individui della categoria cannonieri, verrà imbarcato un numero equivalente di marinai dello stesso grado e classe.

Art. 4. *Comando della guardia delle navi armate.*

1. A bordo di un vascello, sulle fregate di 1.o e 2.o ordine, e sulle corvette di 1.o ordine, la guardia sarà comandata da luogotenenti di vascello, che faranno 4 turni di guardia sì all'àncora che in navigazione.

Il primo luogotenente al dettaglio farà la guardia dalle 4 alle 8 antimeridiane in caso di mancanza di uno degli ufficiali di cui al precedente alinea.

2. Sulle corvette di 2.o e 3.o ordine e sui brigantini e gli avvisi di 1.a classe, il comando della guardia è devoluto ai sottotenenti di vascello, che faranno 3 turni di guardia sì all'àncora che in navigazione, però il luogotenente di vascello al dettaglio dovrà fare in ambo i casi la guardia dalle 4 alle 8 antimeridiane.

Sulle navi indicate nel precedente alinea, in mancanza d'un ufficiale di vascello, e sui trasporti di 1.a e 2.a classe, il piloto alterna la guardia coi sottotenenti di vascello.

3. Sulle navi non contemplate nei due paragrafi precedenti il sottotenente di vascello al dettaglio, il guardiamarina, ed il piloto di bordo alternano la guardia in navigazione.

All'àncora la guardia sarà affidata ai sotto-ufficiali capi di carico, ma però il guardiamarina ed il piloto alternano un servizio d'ispezione della durata di 24 ore.

Art. 5. *Equipaggi delle navi in disponibilità.*

1. Tutte le navi dello Stato a qualunque tipo appartengano, dovendo rimanere in disponibilità nei porti d'armamento, avranno l'equipaggio fissato dalla colonna *C* del tipo al quale si riferiscono nelle tabelle numeri 1 e 2.

2. Il servizio sanitario delle navi in disponibilità nei porti d'armamento verrà affidato al medico che trovasi sulla nave ammiraglia del Dipartimento.

3. Un ufficiale di vascello od un piloto verrà destinato alla sorveglianza superiore delle navi in disponibilità, per le quali in tale posizione dalla relativa tabella non è assegnato apposito ufficiale. Egli godrà del trattamento tavola.

4. Sulle navi dello Stato stanziate isolatamente in disponibilità in un porto che non sia la sede di un Dipartimento marittimo, verrà imbarcato un ufficiale sanitario.

Se però nello stesso porto dovessero stanziare due o più navi nello stato di disponibilità, verrà imbarcato un solo medico sulla nave di maggior importanza, onde provvedere al servizio medico anche delle altre.

Art. 6. *Comando della guardia delle navi in disponibilità.*

1. Sulle navi in disponibilità su cui si trovino due ufficiali di vascello oltre il comandante, essi alternano la guardia col piloto di bordo.

In mancanza di un ufficiale o del piloto, sarà fatto sulle navi medesime un servizio d'ispezione.

2. Sulle navi in disponibilità, ove è imbarcato il solo comandante, la guardia è affidata ai sotto-ufficiali.

Art. 7. *Stato-maggiore d'una forza navale.*

1. A modificazione di quanto viene stabilito dalla tattica regolamentare provvisoriamente in vigore, affinchè una riunione di navi abbia a chiamarsi *Armata navale* occorre che comprenda almeno 18 pirofregate.

Quando si trovi riunito sotto un comando in capo un numero di pirofregate maggiore di 5 e minore di 18, cotale riunione di bastimenti prende il nome di *Squadra navale*.

La riunione sotto un solo comando di un numero di bastimenti che comprenda meno di 6 pirofregate ma più di 2, prende il nome di *Divisione navale*.

2. L'armata navale va sempre scompartita in due o tre squadre, e la squadra secondo la sua importanza può essere scompartita in due o tre divisioni.

3. Il Ministro della Marina, allorquando la importanza della missione lo esige, può mettere sotto il comando in capo di un contr'ammiraglio o capitano di vascello di 1.a classe una riunione di bastimenti qualunque con la denominazione di *Divisione navale*, sebbene comprenda meno di 3 pirofregate.

4. La tabella n. 3 provvede al personale suppletivo da imbarcarsi sulle navi ove sventoli la bandiera di un ufficiale comandante in capo di una forza navale qualunque, o di un comandante sott'ordine d'una squadra o divisione navale.

5. Sulle fregate ove sventoli la bandiera di un comandante in capo o sott'ordine, non saranno imbarcati sottotenenti di vascello oltre quelli applicati allo stato-maggiore della forza navale; potrà però essere aumentato di due il numero delle guardiemarina a quelle assegnate.

Art. 8. *Bassa forza applicata allo stato-maggiore di una forza navale.*

1. I marinai portati in aumento degli equipaggi dalla tabella n. 3, serviranno per l'armamento dei palischelmi pel servizio dei comandanti in capo o sott'ordine, o dei capi di stato-maggiore, e per l'eseguimento dei segnali, secondo viene indicato nella tabella suddetta.

2. Qualora la stessa tabella n. 3 non provveda a cotale servizio, s'intende debba essere eseguito dai marinari dell'equipaggio della nave ove trovasi alberata la rispettiva bandiera di comando.

Art. 9. *Armamento dei bastimenti a vele latine.*

La tabella n. 8 stabilisce lo armamento dei bastimenti a vele latine, che potessero destinarsi per servizio delle coste, non che i supplementi che al personale dei medesimi debbono corrispondersi.

CAPITOLO II.

Supplementi, soprassoldi, spese d'ufficio ed indennità di funzioni.

Art. 10. *Navi armate.*

1. Al personale imbarcato a seconda delle colonne *A* e *B* delle tabelle numeri 1 e 2 spettano i supplementi e le indennità di funzioni portate dalla tabella n. 4.

2. La tabella n. 6 determina i supplementi da accordarsi alla bassa forza portata in aumento dalla tabella n. 3.

3. Sulle navi su cui sventoli la bandiera del comandante in capo o sott'ordine, e per le quali dalla tabella n. 3 non fosse stabilito un maggior numero di marinai, viene accordato un supplemento di L. 6 mensili pel padrone della lancia, e 4 supplementi facoltativi di L. 3 per gli individui addetti alla segnalazione.

Art. 11. *Navi in disponibilità.*

Sulle navi in disponibilità le indennità di funzioni e i supplementi sono determinati dalla tabella n. 5.

Art. 12. *Modo di pagamento. Cumulo.*

1. Nel calcolo dei supplementi e delle indennità di funzioni, il mese sarà sempre considerato di 30 giorni.

2. Gli assegnamenti, di cui ai precedenti articoli 10 e 11, non si potranno cumulare; qualora venissero affidate più contabilità o servizi ad uno stesso individuo, questi godrà dell'assegnamento maggiore.

3. I supplementi facoltativi per ricompense straordinarie si possono cumulare con qualunque altro supplemento fisso, non così i supplementi facoltativi pei gabbieri.

Nella distribuzione dei supplementi facoltativi saranno sempre preferiti i padroni dei palischelmi che più lo meritino, però ad uno stesso individuo non se ne potrà assegnare più di uno al mese.

Art. 13. *Spese di segreteria.*

1. Col fondo assegnato dal quadro n. 4, i comandanti delle navi dello Stato dovranno provvedere a tutte le spese per gli oggetti di cancelleria occorrenti pel loro ufficio.

2. Le spese di ufficio per gli ufficiali incaricati del dettaglio, s'intendono comprese nell'indennità di funzioni ad essi assegnata.

3. Le spese di ufficio occorrenti al capo di stato-maggiore di una forza navale saranno prelevate secondo il bisogno dalla cassa generale della medesima, e debitamente documentate. Così pure per ogni altro capo di servizio di un'armata, squadra, o divisione navale.

Art. 14. *Supplementi speciali pei cannonieri.*

1. Agl'individui della categoria cannonieri non spetta alcun supplemento di bordo, essendo provveduti di un soprassoldo fisso oltre la paga.

2. Ai marinai di 1.a e 2.a classe, che per mancanza di cannonieri fanno il servizio di puntatori, sarà devoluto un supplemento mensile di L. 4 20, e se fanno il servizio di primi servienti, di L. 3 60.

I soprassoldi e supplementi, di cui ai paragrafi precedenti, sono considerati come supplementi fissi nell'applicazione dell'art. 12.

Art. 15. *Dei Macchinisti.*

Agli ufficiali e sotto-ufficiali macchinisti, imbarcati sulle navi dello Stato, spettano i soprassoldi fissati dal R. Decreto 25 settembre 1862.

CAPITOLO III.

Del trattamento degli ufficiali ed assimilati.

Art. 16. *Trattamento degli ufficiali imbarcati.*

1. Agli ufficiali, ed assimilati al grado di ufficiale, a seconda della qualità nella quale sono imbarcati, viene corrisposto a bordo il trattamento di tavola specificato nella tabella n. 7 annessa al presente.

Essi, in qualunque modo imbarcati sulle navi armate, hanno inoltre ragione ad una razione viveri.

2. I trattamenti tavola saranno sempre corrisposti secondo le giornate di presenza a bordo. La giornata dell'imbarco è compresa; non così quella dello sbarco.

3. Gli ufficiali dei bastimenti in disponibilità godranno del trattamento tavola, ma non della razione viveri.

Il trattamento di cui al precedente alinea devesi intendere, pei comandanti delle navi in disponibilità, quello del loro grado senza comando.

4. Qualora un bastimento in disponibilità in un porto dovesse recarsi o dovesse essere rimorchiato in altro porto, gli ufficiali tutti di bordo godranno della razione viveri per ciascun giorno impiegato nel tragitto. Le frazioni di giorno sono calcolate come giorno intero.

Art. 17. *Specialità per le guardiemarina di 1.a classe.*

Le guardiemarina e gli ufficiali ad esse assimilati, che nel caso previsto dall'art. 20 § 2 fanno mensa comune cogli altri ufficiali di bordo, godranno del trattamento fissato pei sottotenenti di vascello.

Art. 18. *Delle guardiemarina di 2.a classe ed allievi delle Scuole di marina.*

1. Allorchè gli allievi delle R. Scuole di Marina si imbarchino per la campagna d'istruzione, essi avranno il trattamento di L. 1 al giorno, e la razione viveri.

Il cuoco ed i domestici di cui abbisognassero saranno a carico di cotali R. Scuole.

2. Le guardiemarina di 2.a cl. godranno del trattamento di L. 1 50, soltanto nel caso in cui sieno imbarcate separatamente dalle dette Scuole, ed avranno diritto ad un cuoco.

In caso contrario avranno trattamento uguale a quello degli allievi.

Art. 19. *Aumento di trattamento dei comandanti, comandanti sott'ordine e comandanti in capo.*

1. Il trattamento tavola spettante secondo la tabella n. 7 ai comandanti in capo di una forza navale qualunque e ai comandanti sott'ordine di una squadra o divisione navale, viene accresciuto di L. 6 al giorno per ciascun commensale di cui all'articolo 26.

2. Il trattamento tavola dovuto ai comandanti delle navi dello Stato viene aumentato di L. 5 al giorno per ogni commensale di cui all'art. 27.

Art. 20. *Funzioni superiori od inferiori al grado.*

1. Occorrendo che un ufficiale della R. Marina venga ad avere una destinazione d'imbarco, che, secondo le tabelle di armamento, spetterebbe ad un grado superiore, egli godrà, eccetto la paga, dei vantaggi fissati pel posto che occupa.

2. L'ufficiale in secondo riceve il trattamento dovuto al suo grado in comando, semprechè il comandante sbarchi senz'essere surrogato, o venga a morire, o che per ferite e malattie sia reso inabile al comando.

Riceve pure il trattamento come è detto nel precedente alinea, semprechè il comandante si assenti da bordo per più di otto giorni, e dopo scorso il detto periodo di tempo.

3. Il comandante assente, scorsi gli otto giorni, non ha più diritto ad alcuna competenza di bordo, e così pure il comandante reso inabile al comando, dal giorno che ne fa consegna all'ufficiale secondo. Egli sarà considerato come passeggiero per tutto il tempo che rimarrà a bordo.

Art. 21. *Promozioni ovvenute in campagna.*

1. Un ufficiale o guardiamarina che durante lo imbarco venisse promosso al grado superiore, godrà del trattamento spettante al nuovo suo grado, dal giorno in cui ne riceve l'avviso ufficiale, entrando da tal epoca a far parte della mensa a cui ha dritto pel nuovo suo grado. Tale disposizione è estesa pur anco agli impiegati assimilati.

2. Quando pel fatto sopra indicato si verificasse il caso previsto dal § 2 dell'art. 20, la mensa delle guardiemarina continuerà a sussistere, e gli individui promossi ne faranno sempre ugualmente parte.

Art. 22. *Aumento di trattamento nelle navigazioni oceaniche.*

1. Pei viaggi e le crociere nei mari e lungo le coste tanto continentali che delle isole fuori dello stretto di Gibilterra, i trattamenti di tavola per tutti gli individui, di qualunque categoria essi siano, saranno aumentati di un terzo pei lidi europei, d'una metà per le coste occidentali dell'Africa, ed orientali delle due Americhe, e raddoppiati allorchè il bastimento navigherà al di là del Capo di Horn o di quello di Buona Speranza.

2. L'aumento del terzo del trattamento, di cui al precedente paragrafo, decorre dal giorno astronomico in cui il bastimento, fuori dello stretto di Gibilterra, si trovi a tramontana del 35 grado di latitudine boreale, ed a levante del 25 grado di longitudine occidentale di Parigi.

L'aumento della metà si gode semprechè il bastimento, oltrepassato, come sopra, lo stretto di Gibilterra, si trovi in qualunque altro punto dell'Oceano Atlantico non compreso nei limiti indicati dal precedente alinea.

3. L'aumento del doppio del trattamento avrà principio quando il bastimento passerà il meridiano del Capo di Horn, o del Capo di Buona Speranza, entrando nell'Oceano Pacifico, e cesserà quando il bastimento ritornerà a trovarsi nelle acque dell'Atlantico ripassando i detti meridiani.

Art. 23. *Aumento di trattamento nelle navigazioni del Mar Nero.*

1. Nei viaggi e nelle stazioni delle navi che, oltre il Capo Roumili Fanaraki, si effettuassero nel Mar Nero, il trattamento tavola per tutti quelli che vi hanno dritto sarà aumentato d'un terzo.

2. Per determinare l'epoca in cui avranno principio o dovranno cessare i vantaggi dei quali al paragrafo precedente, si prenderà per base il giorno astronomico in cui le navi raggiungeranno il meridiano del Capo Roumili Fanaraki (Faro d'Europa nel Mar Nero).

Art. 24. *Osservazioni sugli aumenti di trattamento.*

Il soprappiù di trattamento dovuto giusta l'art. 19 ai comandanti in capo, comandanti sott'ordine, e comandanti delle navi dello Stato, sarà aumentato nelle navigazioni oceaniche e nel Mar Nero, secondo lo stabilito nei due precedenti articoli.

Art. 25. *Giustifica per gli aumenti di trattamento.*

Un estratto del giornale di bordo, firmato dall'ufficiale di guardia e dal comandante, sarà prodotto a giustificazione del principiare e del cessare degli aumenti di cui agli articoli precedenti.

CAPITOLO IV.

Delle mense.

Art. 26. *Mensa d'un comandante in capo o sott'ordine.*

1. Sulle navi dello Stato ove trovasi un comandante in capo, od un comandante sott'ordine, gli ufficiali superiori di vascello ed altri assimilati al grado di ufficiale superiore, il capo di stato-maggiore anche se luogotenente di vascello, il commissario ed il medico capi di servizio anche se non assimilati al grado di ufficiale superiore, debbono far tavola col comandante in capo o sott'ordine.

2. Gli ufficiali di bandiera, anche se guardiemarina, sono ammessi alla mensa dei comandanti presso cui esercitano cotale funzione.

Art. 27. *Mensa d'un comandante.*

1. L'ufficiale di vascello comandante di una nave dello Stato, qualunque sia il suo grado, fa sempre tavola a parte da quella degli ufficiali di bordo.

Ciò nonpertanto il comandante in capo del dipartimento potrà disporre che sui bastimenti comandati da luogotenenti di vascello questi facciano mensa con gli ufficiali. Però non si varrà di questa facoltà, che quando riesca assolutamente incomodo di far due mense per le particolari condizioni del bastimento.

2. Il piloto comandante di una nave dello Stato fa mensa comune con gli altri ufficiali piloti che si trovassero imbarcati sotto i suoi ordini.

3. Alla mensa del comandante sono ammessi di diritto l'ufficiale in secondo se capitano di fregata, e tutti gli ufficiali superiori ed impiegati ad essi assimilati che trovansi a bordo.

Art. 28. *Mensa degli ufficiali di bordo.*

1. Tutti i luogotenenti di vascello e sottotenenti di vascello imbarcati, e loro assimilati, fanno mensa comune.

2. Gli ufficiali subalterni dello stato-maggiore di una forza navale fanno tavola comune con gli ufficiali di bordo; non potranno però essere obbligati ad amministrare la mensa.

Art. 29. *Mensa delle guardiemarina.*

1. Le guardiemarina e tutti gli ufficiali ed impiegati assimilati al grado di guardiemarina o di sottotenente fanno tavola in comune.

2. Qualora il numero delle persone che devono comporre la mensa, di cui al precedente paragrafo, fosse minore di quattro, quelli che ne dovrebbero far parte entreranno di diritto alla tavola degli ufficiali di bordo col trattamento spettante ai sottotenenti di vascello.

CAPITOLO V.

Dei cuochi e domestici.

Art. 30. *Dei cuochi e domestici sulle navi armate.*

1. Per ciascuna mensa di cui al capitolo precedente sarà assegnato un cuoco ed un domestico, eccetto che per la mensa di un comandante in capo di una forza navale qualunque, e dei comandanti sott'ordine di una squadra o divisione navale, che avrà un cuoco e due domestici.

2. Sulle navi dello Stato su cui sventoli una bandiera di comandante in capo o di comandante sott'ordine, sarà diminuito sul numero dei cuochi portati dalla tabella d'armamento quello devoluto alla tavola del comandante la nave, eccetto che per ordine ministeriale egli non facesse una mensa a parte insieme agli altri ufficiali superiori del bordo.

Similmente, nel caso previsto dall'art. 29, paragrafo 2, cessa il diritto del cuoco e del domestico per la mensa delle guardiemarina.

3. Alla mensa dello stato-maggiore dei bastimenti comandati da piloti non viene passato domestico.

Art. 31. *Numerico dei cuochi e domestici sulle navi in disponibilità.*

Ai bastimenti in disponibilità sarà passato un cuoco, sempre che il numero degli ufficiali di bordo sia maggiore di due, il comandante compreso. Nessun domestico è passato alla mensa degli ufficiali delle navi in disponibilità.

Art. 32. *Assegnamenti pei cuochi e domestici.*

1. L'assegnamento mensile per ciascun cuoco delle mense dei comandanti e degli ufficiali è fissato a L. 60 pei vascelli, fregate e corvette, L. 50 per le altre navi e per la mensa delle guardiemarina.

Per ciascun domestico è fissato l'assegnamento mensile di L. 40.

2. Ai cuochi ed ai domestici è inoltre accordata la razione viveri di bordo sui bastimenti armati. Essa decorre dal giorno in cui saranno imbarcati fino a quello del loro sbarco.

Art. 33. *Giustifica della presenza a bordo.*

1. I movimenti di sbarco e d'imbarco pei suddetti individui dovranno essere regolarmente comprovati mediante i prescritti biglietti di destinazione e l'inscrizione nel giornale di bordo.

2. Rimane sotto la responsabilità dei comandanti e commissari delle navi dello Stato la certa presenza dei cuochi e dei domestici a bordo delle navi medesime, i quali dovranno essere portati nominativamente sui ruolini di rivista.

3. Nel caso in cui i cuochi ed i domestici ai quali hanno diritto le mense dei comandanti, degli ufficiali, e delle guardiemarina, non siano effettivamente imbarcati, cesserà di corrispondersi la paga e la razione viveri per essi assegnata.

CAPITOLO VI.

Trattamento dei passeggieri.

Art. 34. *Dei membri del Parlamento e Ministri Segretari di Stato.*

1. Se a bordo della navi dello Stato prendesse passaggio un Ministro del Re, ovvero una deputazione del Parlamento, od una Commissione nominata dalle Camere o dal Governo, la mensa del comandante di bordo è messa a loro disposizione, e le spese relative verranno rimborsate a piè di lista dai rispettivi Ministeri.

2. Accadendo che in occasione di straordinaria convocazione del Parlamento nazionale, o per altri motivi di riguardo, si debba provvedere al passaggio sopra navi dello Stato di membri del Parlamento, i medesimi saranno ammessi a partecipare alla mensa del comandante, con trattamento pari a quello di ufficiale ammiraglio, mediante corresponsione al comandante dell'indennità per tal grado stabilita dall'art. 43, e per conto del Ministero dell'Interno.

Art. 35. *Ufficiali ed Impiegati del Ministero della Marina.*

1. L'ufficiale appartenente alla marineria militare che s'imbarcherà per ragioni di servizio sopra una nave dello Stato, senza far parte dello stato maggiore di bordo, non godrà durante la sua permanenza a bordo che della sola indennità di bagagli, ma sarà ammesso alla tavola del comandante se il suo grado corrisponde a quello di ufficiale superiore od ammiraglio, ed a quella degli ufficiali di bordo se corrisponde ad un grado inferiore.

2. Gl'Impiegati del Ministero della Marina, quelli dei Comandi in capo di dipartimento, del Commissariato, del Genio navale, ed i professori delle Regie Scuole di Marina, avranno diritto alla mensa del comandante se assimilati ad ufficiali superiori od ammiragli, ed a quella degli ufficiali di bordo se assimilati ad ufficiali di grado inferiore.

3. Queste spese sono fatte per conto del bilancio della Marina, e dal Ministero rimborsate ai fondi di scorta con appositi mandati.

Art. 36. *Ufficiali ed Impiegati dell'Esercito.*

1. Se venissero imbarcati di passaggio sulle navi dello Stato ufficiali od impiegati del R. Esercito, essi avranno diritto alla mensa del comandante se ufficiali superiori o generali, ed a quella degli ufficiali di bordo se capitani o subalterni.

2. Tra gli ufficiali subalterni dell'Esercito, i soli aiutanti di campo dei generali hanno diritto alla mensa del comandante di bordo, allorchè siano di passaggio unitamente al generale presso cui esercitano cotali funzioni.

3. Le spese risultanti per tali trattamenti saranno rimborsate dal Ministero della Guerra.

Art. 37. *Dei dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri.*

1. Gli ambasciatori, gl'inviati straordinarii, i ministri plenipotenziari, i ministri residenti e gl'incaricati d'affari, trovandosi di passaggio sulle navi da guerra dello Stato, saranno ammessi alla tavola del comandante, la quale godrà dell'indennità stabilita all'art. 43 per gli ufficiali ammiragli.

2. I consoli generali, i consoli, i consiglieri e i segretari di legazione saranno ammessi alla tavola del comandante, alla quale sarà corrisposta l'indennità fissata dall'art. 43 per gli ufficiali superiori.

3. I vice-consoli, i cancellieri e gli applicati consolari saranno ammessi alla tavola degli ufficiali, la quale riceverà l'aumento stabilito per gli ufficiali subalterni all'art. 43.

4. I domestici dei personaggi indicati ai precedenti paragrafi saranno ammessi alla mensa dei sott'ufficiali di bordo, alla quale sarà bonificato, per ciascuno dei detti domestici, e per ciascun giorno L. 1 50.

5. Le spese risultanti pei trattamenti di cui al presente articolo saranno rimborsate dal Ministero degli Affari Esteri.

Art. 38. *Delle mogli e dei figli de' passeggieri.*

1. Gli ufficiali ed impiegati, a qualunque corpo ed amministrazione militare appartengano, allorchè prendono imbarco sopra una nave dello Stato per traslocazione, hanno diritto a bordo per le loro mogli allo stesso trattamento per essi fissato.

2. I loro figli al disopra di 5 anni e le altre persone della famiglia avranno in tal caso diritto alla metà del trattamento.

3. Tali disposizioni sono estese puranco agl'impiegati diplomatici e consolari, per quanto riguarda le loro mogli, i figli e le persone di famiglia.

4. Le mogli e le altre persone della famiglia (al disopra di 5 anni) d'individui di bassa forza, di passaggio sulle navi dello Stato pel motivo esposto nel paragrafo primo, a qualunque corpo appartengano, avranno diritto alla sola razione viveri stabilita per la truppa di passaggio.

5. Per gli effetti di cui nel presente articolo è necessario che nella richiesta d'imbarco, avanzata dall'autorità da cui l'individuo passeggiero dipende, sia ben dichiarata la circostanza di traslocazione di residenza d'ufficio.

6. Le relative spese saranno rimborsate dall'amministrazione a cui gl'individui appartengono.

Art. 39. *Avvertenza pei sottotenenti ed assimilati a tale grado che s'imbarcano di passaggio.*

Alla mensa delle guardiemarina non sono mai ammessi individui imbarcati di passaggio. Tutti i passeggieri con grado di sottotenente, o ad esso assimilati, sono ammessi alla mensa degli ufficiali di bordo.

Art. 40. *Note dei passeggieri da rimettersi.*

1. I comandanti delle navi dello Stato, alla fine di ogni viaggio, rimetteranno al rispettivo comandante in capo le note nominative dei passeggieri, colla indicazione per ognuno di essi dell'ammontare delle spese di trattamento erogate dalla cassa di bordo, e specificando la causale dell'imbarco e l'autorità che ne ha emanato l'ordine.

Tali note dovranno essere distinte per ogni Ministero che deve rimborsare le spese fatte.

2. I comandanti in capo per curare il rimborso di simili spese, a norma dell'art. 26 del Regolamento per la contabilità dei fondi di scorta, trasmetteranno le anzidette note al Ministero della Marina.

Art. 41. *Permessi d'imbarco.*

Nessun individuo appartenente ad amministrazione non militare può imbarcarsi di passaggio sulle navi dello Stato, senza speciale o nominativa richiesta del Ministero a cui l'individuo appartiene, salvo il prescritto dall'art. 36 del R. Decreto 21 febbraio corrente anno per l'ordinamento della Marina.

Art. 42. *Imbarco straordinario di passeggieri.*

Quando a bordo delle navi dello Stato si trovasse di passaggio un numero ragguardevole di ufficiali o funzionari non appartenenti ai Corpi della Regia Marina, il comandante è autorizzato a disporre, quando sia possibile, che essi siano serviti a tavola separatamente da quella degli ufficiali.

Il trattamento cui per essi avrebbe diritto la mensa dello stato-maggiore sarà amministrato separatamente dai medesimi.

Art. 43. *Trattamento dovuto alle mense di bordo che accolgono passeggieri.*

1. Spettano alla mensa del comandante in capo o del comandante sott'ordine, o del comandante di una nave dello Stato, per ogni passeggiero che vi ha diritto a norma dei precedenti articoli, L. 12 se ufficiale ammiraglio o generale, o assimilato a tale grado, e L. 8 se ufficiale superiore, o assimilato ad ufficiale superiore, o se aiutante di campo o di bandiera.

2. La mensa degli ufficiali di bordo riceverà L. 4 al giorno per ogni luogotenente di vascello od ufficiale subalterno o assimilato che vi abbia diritto come passeggiero.

3. Gli aumenti di cui agli articoli 22 e 23 saranno dovuti anche pei trattamenti dei passeggieri.

Art. 44. *Suppellettili di tavola.*

Quando una nave dello Stato su cui s'imbarchino passeggieri parta da un luogo ove trovisi un magazzeno generale della Regia Marina, verranno da questo fornite le suppellettili occorrenti alle persone che vi prenderanno passaggio.

Torino, 14 giugno 1863.

D'ordine di S. M.

Il Ministro della Marina

E. Cugia.

(Seguono le tabelle 1-9 di cui fa cenno l'art. 1 del Decreto Reale che approva il presente Regolamento)

Il N. DCCLXXXVI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le proposte fatte dalla Commissione stata creata dal Decreto del 1.o marzo 1863, n. DCLXXVII, collo scopo di riordinare il Convitto Vittorio Emanuele di Palermo e di proporre per esso un disegno di regolamento organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento pel Convitto Vittorio Emanuele di Palermo annesso al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 18 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. Amari.

REGOLAMENTO

per il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele in Palermo approvato con R. Decreto del 18 giugno, n. DCCLXXXVI.

Art. 1. Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Palermo ha, come gli altri Convitti Nazionali, per iscopo l'educazione religiosa, intellettuale e civile degli alunni, acciò riescano cittadini costumati, assennati, vigorosi, acciò amino immensamente la patria ed ambiscano di renderla libera e grande.

Art. 2. La direzione e l'amministrazione del Convitto è affidata ad un Rettore, coadiuvato da un Direttore spirituale e da un Censore della disciplina.

Art. 3 Il Consiglio direttivo del Convitto consta dei tre Ufficiali suddetti, di un Consigliere comunitativo e di un Consigliere provinciale eletti dai Consigli corrispettivi. Ne è Presidente il Rettore; il Segretario viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri.

Art. 4. Siede almeno ogni 15 giorni; due terzi dei Consiglieri bastano per la validità delle deliberazioni, come basta altresì la firma del Rettore e di un Consigliere per la validità degli atti legali riguardanti l'interna economia. Il Presidente sulla lettera d'invito nota sempre ciò che è da trattarsi nella tornata.

Art. 5. A proposta del Rettore, il Consiglio direttivo sceglie i maestri delle classi elementari, gli istitutori, il medico-chirurgo, i maestri di belle arti e gli istitutori militari e di ginnastica, e stabilisce il salario delle persone di servizio. Gli altri ufficiali del Convitto sono nominati direttamente dal Governo.

Art. 6. Il Consiglio direttivo rivede i conti all'Economo nel principio del mese, forma il bilancio preventivo nella seconda quindicina di ottobre ed il rendimento dei conti nella prima quindicina di aprile; provvede per le ore di levata, di studio, di refezione, di ricreazione e di riposo dei convittori. Sulla proposta del Rettore decreta attestati di lodevole esercizio e propone rimunerazioni per gli istitutori.

Art. 7. Ciascuno degli Ufficiali del Convitto ogni mese farà al Consiglio un *rapporto orale sull'andamento del Convitto, per ciò che gli appartiene. Noterà quale sia stata l'opera degli istitutori e dei maestri; quali giovani abbiano meritato bene o male nell'adempimento dei loro doveri, a quali provvedimenti e con quale successo siasi posto mano.*

Art. 8. Questi rapporti si scriveranno negli atti delle tornate del Consiglio, e forniranno notizie e norme al Rettore per le sue corrispondenze coi parenti dei convittori, e per le sue relazioni al Ministero fatte almeno due volte all'anno.

Art. 9. Sarà dal Consiglio compilato e sottoposto all'approvazione del Ministero un regolamento interno che determinerà tutti i particolari che applichino e specifichino convenientemente il presente regolamento organico.

Rettore.

Art. 10. Il solo Rettore, capo e mallevadore del buon andamento del Convitto, ha l'autorità esecutiva d'ogni legge, regolamento ed ordine concernente il Convitto. È direttore degli studi interni. Da lui ricevono norma gli altri Ufficiali.

Sulla proposta del Censore e dell'Economo elegge e licenzia le persone di servizio.

Art. 11. Solo egli è in relazione colle famiglie dei convittori, e concede a questi l'uscita straordinaria dal Convitto. Procura in ogni occasione e con tutti i modi di serbare vivo l'affetto degli alunni inverso le loro famiglie.

Art. 12. Ha cura della biblioteca e di ogni altro corredo scientifico; fa dagli istitutori distribuire a convittori quanto occorre loro per gli studi, e tener conto delle distribuzioni.

Art. 13. Alla fine del mese ricava dagli appunti che ogni istitutore va registrando, o dal giornale della scuola, la porzione media dei voti ottenuti da ciascun convittore, ed il numero delle punizioni sostenute. Esamina le relazioni mensuali ricevute dai Presidi e dai Direttori sul portamento, lo studio ed il profitto dei convittori.

Art. 14. Riceve ogni giorno le relazioni fatte dagli istitutori al Censore, le esamina e provvede.

Art. 15. Ragguaglia ogni bimestre i parenti dei convittori intorno alla condotta ed allo studio di ciascun alunno nel Convitto e nelle scuole, e loro significa sollecitamente le gravi mancanze e le gravi malattie.

Art. 16. Ha cura particolare che nel Convitto si parli il buon italiano e vi sia sbarbicato l'uso d'ogni qualunque dialetto.

Art. 17. Provvede per mezzo dell'Economo all'Azienda, stipula contratti annuali coi fornitori, ordina a tempo opportuno le provvisioni, cura la masserizia e la regolarità dei libri dei conti.

Art. 18. Presenta al Consiglio del Convitto i conti mensuali, il bilancio preventivo, il rendimento annuale dei conti, e trasmette per l'approvazione al Ministero il bilancio ed il conto annuale insieme cogli atti delle tornate del Consiglio che ne trattarono.

Art. 19. Al solo Rettore si appartiene ordinare le spese in conformità del bilancio approvato e delle Ministeriali istruzioni sul modo di tenere i conti.

Art. 20. In caso di assenza o di grave impedimento, al Rettore sarà surrogato nell'esercizio delle sue funzioni uno degli altri due Ufficiali del Convitto da lui designato.

Art. 21. È sua cura speciale, a custodia della moralità e del costume, che nelle scuole i convittori non si addomestichino con gli alunni estranei e rimangano appartati da essi. Adopera la vigilanza medesima circa le persone che praticano nel Convitto, e raccomanda ai genitori ogni cautela ed ogni riserbo possibile pel tempo che tengono seco i figliuoli convittori e nel tenore eziandio del loro carteggio con essi, il quale non sarà mai dissuggellato.

Art. 22. Provvede perchè nelle ricreazioni ed in tutto il corso della giornata le compagnie dei convittori di più tenera età rimangano separate da quelle di età più adulta.

Direttore spirituale.

Art. 23. Al Direttore spirituale è commessa l'istruzione e l'educazione religiosa dei convittori. Ogni mattina egli celebra la Santa Messa nella cappella del Convitto.

Art. 24. Nei giorni festivi fa inoltre nell'oratorio la spiegazione del Vangelo e del catechismo.

Art. 25. Prepara i convittori alla prima confes-

sione, alla prima comunione ed alla cresima. Li dispone all'adempimento del precetto pasquale ed alla frequenza dei sacramenti, valendosi anche, ove occorra il bisogno, dell'opera di altri confessori, dei quali provvede che nei dì festivi trovisi nella cappella secondo le contingenze un numero sufficiente.

In tutti questi uffizi nessuna specie di coazione sarà usata nè da lui, nè dagli altri superiori.

Art. 26. Ha cura degli arredi e degli oggetti appartenenti al culto; ricorre al Rettore per le provvisioni e le riparazioni.

Art. 27. Sarà procurato che abbia le sue stanze presso l'infermeria, che gli è specialmente raccomandata; assiste alle visite del medico e del chirurgo, veglia l'esecuzione delle loro ordinazioni, provvede d'accordo col Rettore ad ogni bisognevole pei malati. Ha sotto la immediata sua dipendenza l'inserviente che potrà essere destinato ad infermiere.

Art. 28. Ammaestra dei doveri religiosi i famigli del Convitto, eccitandoli colla persuasione ad adempirli.

Censore di disciplina.

Art. 29. Il Censore è scelto, se puossi, fra i militari, e veglia sotto le norme del Rettore la disciplina dei convittori, la osservanza dell'orario.

Art. 30. Sopraintende agli istitutori in tutte le cose che non si riferiscono allo studio.

Art. 31. Visita anche di notte i dormitorii; assiste al coricarsi, al levarsi ed al pranzo dei convittori, alle lezioni di nuoto, di ginnastica, di scherma, ai bagni, l'uso dei quali non debbe essere troppo infrequente, agli esercizi militari, alle funzioni religiose; interviene sovente alle ricreazioni, indica le passeggiate, invigila l'andata ed il ritorno dei convittori dalle scuole.

Art. 32. Assiste col Rettore al rapporto degl'istitutori, scrive sul registro i castighi inflitti e provvede alla esecuzione.

Art. 33. Ha cura dell'armeria e degli oggetti che servono alla ginnastica ed alla scherma; riceve dal guardaroba la consegna del corredo dei convittori e ne invigila la conservazione e la distribuzione; cura la regolarità dei registri corrispondenti.

Art. 34. Provvede sopra domanda in iscritto alle richieste dei convittori, quando non sono di oggetti attinenti alla istruzione.

Art. 35. Bada alla nettezza dei convittori ed a quella del casamento ed alla esattezza dei servizii; ha immediatamente sotto di sè tutti i famigli e distribuisce a ciascuno l'opera loro.

Art. 36. Nella notte tiene presso di sè le chiavi del Convitto accertandosi che sieno chiuse tutte le porte, a meno che il Rettore preferisca tenerle presso di sè.

Concede i permessi di uscita straordinaria ai famigli.

Economo.

Art. 37. L'Economo è posto immediatamente sotto la dipendenza del Rettore, e dà malleveria per 300 lire di rendita sul Debito pubblico.

Art. 38. Riscuote le entrate del Convitto, ne paga i debiti sopra particolari ordini di pagamento spediti dal Rettore.

Art. 39. Gli è affidata la vigilanza del magazzino, della cantina, del guardaroba; perciò tiene conto di tutti gli oggetti, di tutte le provvisioni; registra quanto in ciascun giorno entra ed esce dalla dispensa; veglia che nulla si porti fuori del Convitto, che nulla si sprechi.

Art. 40. Provvede a tempo opportuno il bisognevole al vitto, ed ha cura che in nulla si deteriorino, o deteriorati si riparino gli arredi, le masserizie ed il casamento del Convitto.

Ha l'immediata vigilanza della cucina; sarà sua speciale cura osservare giornalmente la qualità e quantità del vitto e curare l'adempimento delle prescrizioni stabilite.

Istitutori.

Art. 41. Gli Istitutori assistono e vegliano i convittori in tutto il tempo che questi non sono nelle scuole.

Art. 42. Ciascun istitutore veglia una compagnia non minore di 20.

Art. 43. Gl'istitutori dormono nel dormitorio stesso dei convittori e pranzano con essi nel medesimo refettorio.

Art. 44. La mattina si levano prima dei convittori e la sera si coricano dopo di essi. Non abbandonano mai nella notte i convittori.

Art. 45. Gl'istitutori, ciascuno per la parte che lo riguarda, riferiranno giornalmente al Censore sulla condotta degli alunni.

Art. 46. Distribuiscono ai convittori gli oggetti di studio, tenendone nota in particolare registro, e badano che nessuno ne consumi più del bisogno. Vegliano accuratamente acciò nella camerata non si introducano libri che non siano permessi dal Rettore; ed inculcheranno sempre ai giovani d'usare modi gentili e cortesi.

Art. 47. Gl'istitutori debbono aver grado di professore in qualcuna delle materie d'insegnamento dei ginnasi, o delle scuole tecniche, od essere maestri elementari. Fra questi saranno preferiti coloro che escono dai convitti delle scuole normali.

Art. 48. Gl'istitutori che avranno dato maggiori prove di capacità per l'istruzione ed educazione dei giovani, verranno dal Consiglio proposti al Ministero per maestri elementari nelle scuole che si apriranno ai soli convittori o per altri uffizi dal Consiglio dipendenti. In caso di meriti singolari, potranno gl'istitutori, se laici, venire raccomandati al Governo per alcun uffizio più lucroso, e se ecclesiastici, per i benefizi di giuspatronato regio.

Art. 49. Gl'istitutori saranno nei diritti alla pensione equiparati agli altri Ufficiali del Convitto, e sarà loro computato il servizio prestato quando venissero nominati censori o professori alle cattedre per cui hanno titoli.

Art. 50. Lo stipendio degli istitutori si accrescerà di un decimo ogni tre anni di lodevole servizio effettivo per i primi dodici anni, e di un decimo ogni sei anni di seguito. Questi aumenti, finchè non sia provvisto in altro modo per legge, si pagheranno cogli assegnamenti dello stesso Convitto.

Disciplina.

Art. 51. Nessun convittore potrà esimersi dallo eseguire puntualmente un ordine dato o trasmesso da alcuno dei superiori. Potrà nondimeno dopo eseguito fare con modestia e convenienza le sue osservazioni.

Art. 52. Le pene non potranno essere altre che le seguenti: 1. privazione di parte o di intiera la ricreazione per uno o più giorni, con occupazione o senza di lavoro attinente allo studio; 2. di non partecipare una o più volte agli esercizi militari; 3. pasto separato dagli altri ed in silenzio; 4. privazione delle visite dei parenti nel Convitto; 5. privazione delle visite ai parenti e delle giornate di uscita; 6. ammonizione del Rettore al cospetto della compagnia; 7. sospensione o perdita dei gradi militari; 8. perdita per uno o più giorni della divisa, supplita da un camiciotto (blouse); 9. camera di riflessione, dove il convittore deve aver sempre da occuparsi in lavoro allo studio attinente, e dove può essere guardato e vigilato dal di fuori; non potrà rimanervi che qualche giorno; 10. ammonizione solenne dinanzi al Consiglio e minaccia d'espulsione; 11. espulsione dal Convitto.

Art. 53. Il solo Rettore può conferire ai subalterni la facoltà d'infliggere le punizioni minori; sulle maggiori ne riferirà al Consiglio. Trattandosi di espellere un convittore, la risoluzione sarà presa dal Consiglio sulla proposta del Rettore, con diligente cognizione di causa; se ne darà conto particolare ed immediato al Ministero.

Art. 54. I premi alla bontà, alla diligenza ed altro merito morale, non saranno mai di natura materiale, come pietanze aggiunte, diminuzione di studio, sonno prolungato. Invece saranno qualche libro desiderato ed innocuo, visite a musei ed a gallerie, gite campestri, frequenza di visite alla famiglia, attestati di lode o scritti od a viva voce, in presenza della compagnia o di tutte, o del Consiglio adunato. Per qualche merito singolare è fatta facoltà al Consiglio, sulla proposta del Rettore, di deliberare nei termini del convenevole alcun premio straordinario e farlo assapere al Ministero.

Art. 55. In ogni camera dei convittori sarà affisso un riepilogo dei loro doveri; la mancanza ad alcuno di questi farà il giovane passibile di pena.

Ammessione dei giovani al Convitto.

Art. 56. Le domande per l'ammessione dei giovani al Convitto si presentano al Rettore corredate dai certificati seguenti: 1. fede di battesimo; 2. di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; 3. idem di sana complessione scevra da ogni malattia attaccaticcia o schifosa; 4. obbligazione del padre o di chi ne fa le veci di soddisfare alle spese che non sono a carico del Convitto.

Art. 57. Gli aspiranti non debbono essere in età minore di anni 6, nè maggiore di anni 12. Il Consiglio potrà in casi straordinari ammetterli anche in età maggiore.

Art. 58. Con la risposta d'accettazione riceverà l'alunno un numero di matricola col quale contrassegnerà tutti gli oggetti del corredo prescrittogli dal regolamento speciale del Convitto.

Art. 59. I convittori avranno due uniformi, l'uno per l'interno e l'altro per il passeggio, i quali saranno con lievi modificazioni conformi a quelli dei militi nazionali.

Il suono del tamburo avvertirà i convittori delle opere che fanno in comune.

Art. 60. La retta o pensione si pagherà a trimestri anticipati, nè si farà alcuna diminuzione pel mese di vacanza che il giovane passa in famiglia, nè per qualsiasi altra temporaria assenza dal Convitto, nè infine per l'uscita dal Convitto durante il trimestre in corso, comunque anche appena incominciato.

Art. 61. Ogni alunno dovrà somministrare il corredo prescritto.

Insegnamenti.

Art. 62. Per gl'insegnamenti delle materie attinenti agli studi secondari classici o tecnici, i convittori seguono i corsi del liceo dell'Istituto tecnico, del ginnasio e della scuola tecnica in un coi discepoli esterni; per quelli delle classi elementari hanno corsi interni affidati a speciali maestri.

Posti gratuiti.

Art. 63. Vi sono in Convitto 12 posti gratuiti che saranno conferiti per via di concorso, secondo le norme del regolamento 11 aprile 1859, e vi potranno aspirare tutti i giovani regnicoli di ristretta fortuna; a parità di merito verranno preferiti i figli di impiegati civili e militari, e specialmente gli orfani.

Stipendi.

Art. 64. Il Rettore, il Direttore Spirituale, il Censore di disciplina, l'Economo, i maestri delle classi elementari interni e gli istitutori hanno lo stipendio indicato nella tabella annessa al presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro M. AMARI.

QUADRO *degli stipendi assegnati agli Impiegati del Convitto Vittorio Emanuele di Palermo.*

Numero degl' Impiegati	Ufficio		Stipendi Parziale	Stipendi Complessivo
1	Rettore	L.	2100	2100
1	Direttore Spirituale	»	1500	1500
1	Censore di disciplina	»	1500	1500
2	Istitutori	»	800	1600
1	Economo	»	1200	1200
2	Maestri elementari grado superiore	»	1200	2400
2	Id. grado inferiore	»	900	1800

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro M. AMARI.

Il N. DCCXCI della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'atto pubblico 2 giugno 1853, rogato Conte in Napoli, di costituzione della Compagnia Napolitana pel prosciugamento del lago Fucino e per la restaurazione dell'Emissario di Claudio approvato con Regio Decreto del 4 maggio 1853, non che lo statuto sociale e l'atto addizionale allo statuto a detto istrumento inserti;

Visto il Reale Rescritto 3 agosto 1853 d'approvazione di modificazioni al titolo II dello statuto sociale precitato;

Visto il Decreto dato a Napoli il 3 maggio dal Nostro Luogotenente Generale per quelle Provincie, col quale si autorizzò l'aumento del capitale sociale sino a ducati 2,150,000 pari a italiane lire 9,137,500;

Vista la deliberazione del 5 giugno 1862, colla quale l'assemblea generale della Società stessa delegò al suo Presidente Capo i poteri necessari per modificare gli statuti sociali, con facoltà di farsi a tale uopo rappresentare;

Vista la domanda stataci presentata in nome del Presidente capo della Società predetta;

Visto l'art. 55 delle leggi di eccezione per il commercio vigenti nelle Provincie Meridionali;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Compagnia Napolitana pel prosciugamento del lago Fucino e per la restaurazione dell'Emissario di Claudio stabilita in Napoli è autorizzata a introdurre nel suo statuto sociale e nell'atto addizionale le seguenti variazioni:

A L'art. 3 dello statuto sociale, poi 4 dell'atto addizionale precitati, sarà sostituito dal seguente:

« La Compagnia prenderà il titolo di *Compagnia Nazionale* di prosciugamento del lago Fucino e di ricostruzione dell'Emissario di Claudio: avrà la sua sede in Napoli ed un ufficio dipendente in Avezzano presso il lago. »

B L'art. 1 dell'atto addizionale succitato sarà annullato e verrà richiamato in vigore l'art. 22 dello *statuto sociale primitivo*.

C Nell'art. 2 dell'atto addizionale si toglierà la frase (tutti i Napolitani e sudditi di S. M. il Re delle Due Sicilie.

D La disposizione transitoria dello *statuto sociale* e quella dell'atto addizionale (art. 3) saranno abolite.

Art. 2. Nel termine di tre mesi la Compagnia dovrà presentare in duplice esemplare autentico il suo statuto organico, coordinato e compilato sulle disposizioni presenti, e su quelle conservate in vigore che ne riguardano l'ordinamento, al Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che incarichiamo di farlo rivedere e di controfirmarlo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il N. DCCXCIII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del 9 maggio 1863 della Commissione Montuaria di Fonni;

Vista quella del 14 stesso mese del Consiglio Comunale di Fonni;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

Il Monte di Soccorso di Fonni, in Provincia di Sassari, è soppresso.

Le somme di sua proprietà saranno dal Comune impiegate in opere di utilità pubblica a seconda delle deliberazioni anzicitate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il N. DCCXCVII della parte supplementare della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i Nostri Decreti del 22 dicembre 1861, n. CCLIV, del 10 agosto 1862, n. CCCCLXXII, e del 4 gennaio 1863, n. DCXXXI;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa delle mercedi da corrispondersi per la custodia, la misurazione e il caricamento, e per le operazioni inerenti alla conservazione dei cereali nella Città e Porto di Livorno, annesse ai detti Nostri Decreti 22 dicembre 1861 e 10 agosto 1862, continueranno ad essere in vigore a tutto il mese di dicembre del corrente anno 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 28 giugno 1863.

VITTORIO EMANUELE.

MANNA.

Il N. 1352 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro Decreto del 21 dicembre 1861, n. 213, col quale le Biblioteche Magliabecchiana e Palatina di Firenze furono congiunte in una sola Biblioteca denominata *Biblioteca Nazionale*;

Visto il bilancio passivo dell'anno corrente,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la pianta numerica della Biblioteca Nazionale di Firenze annessa al presente Decreto, e firmata d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 5 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

M. AMARI.

PIANTA NUMERICA
degli Impiegati della Biblioteca Nazionale di Firenze

Numero degli Impiegati	Titolo degli Impiegati		Stipendio individuale	Stipendio per ciascun grado
1	Bibliotecario	L.	4,000	4,000
1	Vice-Bibliotecario	»	2,030	2,030
1	Assistente pei manoscritti	»	1,800	1,800
1	Assistente-compilatore dei cataloghi	»	1,700	1,700
1	Assistente per gli stampati	»	1,530	1,530
1	Primo aiuto	»	1,400	1,400
1	Secondo aiuto	»	1,200	1,200
1	Copista	»	1,600	1,600
1	Distributore-capo	»	1,600	1,600
2	Distributori di 1.a classe	»	1,300	2,600
2	Distributori di 2.a classe	»	1,200	2,400
2	Distributori di 3.a classe	»	1,000	2,000
2	Inservienti	»	850	1,700
1	Terzo inserviente	»	800	800
	Totale	L.		26,400

Torino, il 5 luglio 1863.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro di Pubblica Istruzione
M. AMARI.

Il N. 1353 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

La formola del giuramento da prestarsi dai Notai nei casi prescritti dalla legge sarà d'ora innanzi quella che è stabilita pei Funzionari dell'ordine giudiziario del tenore seguente:

« Giuro d'essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le Leggi dello Stato, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le proprie funzioni. »

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

TIP. G. FAVALE E COMP.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

2° Suppl. al N.° 175 — Torino, 25 Luglio 1863

CITTÀ DI TORINO

TRASCRIZIONE.

Con instrumento del 25 giugno 1863 a rogito Albasio notaio segretario assunto di questo municipio, la signora Anna Contaretti di Fabrizio vedova di Tommaso Peyretti nativa d'Andorno Cacciorna e dimorante in Milano, vendette alla città di Torino una frazione di casa componente tre camere soffittate al quinto piano, posta in questa città, sezione della Dora, via delle Scuderie, e distinta con parte dei numeri 26, 27 e 51, nel piano G, dell'isola 36, intitolata S. Marziale, per il prezzo di lire 4000.

Tale atto per gli effetti previsti dall'art. 2303 del codice civile, venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di questo circondario il 13 corrente mese, al vol. 82, articolo 85001.

Torino, 18 luglio 1863.

Il segretario
3011 Fava.

2996 TRASCRIZIONE.

Con atto d'incanto 15 giugno 1863 a rogito del notaio sottoscritto, vennero deliberati a favore del signor cav. e procuratore capo Giovanni Battista Dogliotti, il quale nello stesso atto dichiarò d'averne fatto l'acquisto a nome e per conto del signor barone Franchetti Abramo fu Raimondo, dimorante sulle fini di San Mauro Torinese, che con successivo atto 17 stesso mese, a rogito pure del notaio sottoscritto, accettò una tale dichiarazione, li beni infradescritti dalli signori Vota Gaetano, Luigi Vittorio e Felice fratelli, Pietro, Anna moglie di Carlo Marra, Rosa, Luigia, Gaetano e Carlo padre e figli Cornaglia, Anna Vota e Giuseppe coniugi Ceva, Luigia Vota e Gioanni coniugi Roncetti, Carolina Vota e Pietro giugali Tallone, Annibale, Achille, Palmira ed Estella fratelli e sorelle Vota fu Giuseppe, questi quai minori rappresentati dalla loro madre e tutrice Teresa Carena e protutore Vittorio Vota, tutte dimoranti in Torino, cioè:

Corpo di vigna posto nel territorio di San Mauro Torinese, distante quindici minuti dall'abitato, con strada carreggiabile, nella reg. al Piede di Moncanino, formante un solo appezzamento a cavallo di piccolo poggio e distinto in prati, campi, vigne e boschi, della superficie di are 1374. 80, con fabbricato civile e rustico, ed orto, in mappa al num. 1255, 1256, 1257, 1254, 1259 1 3, 1259 1|2, 1258, 1262, 1263, 1235, 977, 978, 983 e 988, fra le coerenze all'est del signor barone Franchetti e certo Strasso, al sud di Pancalbo eredi Roggero ed altri, all'ovest signor Vibanie, vedova Luchino, Gunzi ed altri, ed al nord del detto barone Franchetti ed altri, e per il prezzo di L. 32,610.

Tali atti di deliberamento e dichiarazione di accettazione vennero trascritti all'ufficio delle ipoteche di Torino il 1 corrente mese e posti al volume 82, art. 34982.

Torino, 17 luglio 1863.

Taccone not.

2959 TRASCRIZIONE.

Venne sotto il 3 scorso giugno trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città, l'instrumento del 23 preceduto maggio rogato Taccone, portante vendita fatta da Rocco Giuseppe fu Nicolao a Giovanni Sella fu Pietro ambi dimoranti in questa città, di una casa posta nel concentrico di Veneria Reale, cantone Chiosso, composta di quattro membri, cantina e solaio morto, sezione X, numeri di mappa 144 e 145, coerenti eredi Graglia, via Sant'Antonio, Clemente Giuseppe ed il detto signor Sella e registrato sul registro delle alienazioni, vol. 81, art. 34925.

Torino, 8 luglio 1863.

2924 TRASCRIZIONE.

Con atto 1 giugno scorso, a rogito del notaio sottoscritto, i signori avvocato Carlo e notaio Vincenzo fratelli Daneo fu Luigi, residenti in Torino, acquistarono dal signor capitano in riti ro Giovanni Battista Allomello residente pure in Torino, pel prezzo di L. 125,000, un corpo di casa posto in Torino e nella via San Lazzaro, al civico numero 22, costrutto sopra are 7, centiare 13 di terreno, isolato distinto col nome di S. Firmino, fra le coerenze a mattina del signor barone Solaroli, a mezzodì del sig. avvocato Simeon, a sera del signor cav. Gravier ed a notte della suddetta via.

Tale atto fu trascritto alla conservatoria delle ipoteche di Torino il 26 giugno scorso e registrato al vol. 81, art. 31967 del registro delle alienazioni.

Torino, 14 luglio 1863.

Pietro Percival not.

3088 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto delli 20 luglio 1863, passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino, il sottoscritto, quale procuratore della signora Rosa Treves Reynach, ha per essa accettato col beneficio dell'inventario, l'eredità lasciata dalla di lei genitrice Rachel Treves nata Foa, deceduta in questa città il 6 maggio corr. anno.

Isacco Lattes.

3038 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Il signor Arduino Giuseppe del fu Pietro residente a Torino, con atto passato alla segreteria del tribunale di circondario di questa città in data 12 luglio andante, ebbe a far dichiarazione di non altrimenti accettare che col beneficio dell'inventario, l'eredità di suo fratello Pietro, deceduto in questa capitale il 13 gennaio ultimo, senza testamento.

Torino, 20 luglio 1863.

Giajme sost. Guelpa.

2992 ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Per atto passato alla segreteria del tribunale del circondario di Torino, in data 28 maggio ultimo, la signora Paolina Destefanis vedova Archini, tanto in proprio che nella sua qualità di tutrice della minore di lei figlia damigella Gaetana Archini, dichiarò di non voler accettare salvo col beneficio dell'inventaro l'eredità del rispettivo marito e padre avvocato Luigi Archini morto in questa città il 5 maggio ultimo scorso ab intestato.

Torino, 15 luglio 1863.

Piana proc.

2923 TRASCRIZIONE.

Con atto 28 maggio 1863 a rogito del notaio sottoscritto, il signor Luigi Arnaudon fu Luigi, nato e residente in Torino, acquistò dal signor Moise Levi fu Emanuel Leone, nato e residente in Torino, e dalla ragion di commercio corrente in Torino colla firma Tachis Levi e Compagnia, e pel prezzo di L. 32,000, un fabbricato posto sulle fini di San Maurizio, cantone della Cerretta, detto Pollona, inserviente ad uno stabilimento meccanico industriale, con prato a mezzogiorno di detta fabbrica, di ett. 8, are 30 circa, ripa imboschita a mezzanotte di detto prato, campo, gerbido a levante di are 93, cent. 2, ed altra pezza simile, di ett. 1, are 5. cent. 70, che si trova a sera della stessa fabbrica lungo la bealera, il tutto fra le coerenze a levante degli eredi dell'avvocato Zeandet ed eredi del canonico Conterno, a mezzodì di Francesco Gorio, del conte Carlo Viarana, di Giacomo Carrera fra mezzodì e ponente dei detti eredi Conterno e di Giuseppe Pollone per una pezza bosco, a ponente di Lorenzo Brunero ed a notte della strada comunale detta dei Devesi e del detto Brunero, al num. 1016 del catasto.

Tale atto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Torino il 26 giugno 1863 e registrato al vol. 81, art. 31968 del registro delle alienazioni.

Torino, 14 luglio 1863.

Pietro Percival not.

3007 GRADUAZIONE.

Sull'instanza delli signori Valenza Gioanni, Garnerone Giacomo, Gariglio Giuseppe, Gariglio Giovanni Battista e Bellardi Andrea, fu aperto il giudicio di graduazione sugli stabili da essi acquistati dalli Gobetti Natalino, Mattia e Giuseppa minori fu Luigi, rappresentati dalla loro madre Maria Gariglio vedova Gobetti e dalli Carlo e Mattia fratelli Gobetti, ad incanto volontario, con decreto del signor presidente del tribunale di circondario di Torino in data 7 luglio corrente.

Fu delegato a giudice commesso il signor avvocato Bonino e si mandò ai creditori iscritti di proporre le loro domande nel termine di giorni 30 e comparire in detto giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo degli stabili suaccennati in lire 11,979 07, a tanto rimasto fissato dietro precedente giudicio di purgazione.

Torino, 15 luglio 1863.

Beccaria sost. Arcostanzo.

2989 GRADUAZIONE.

Per gli effetti voluti dall'art. 850 secondo alinea, si notifica a chi di ragione, che con decreto dell'ill.mo signor commendatore presidente del tribunale del circondario di Torino, in data 7 luglio corrente, e sull'instanza del signor Luigi Vigna residente in Rivoli, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione, sulla somma di L. 9357 ed accessorii, prezzo di un corpo di fabbrica civile e rustico, situato in Rivoli, già proprio del signor Bernardo Ducco fu Felice, sezione BB. alli numeri di mappa 732 733, 734, 735 e 736, regione Capo-luogo, di cui il Vigna si rese acquisitore coll'atto di deliberamento 23 agosto 1862, rogato Mecca; commettendo per tale giudicio il signor avvocato giudice Molina Ernesto.

Ingiunse inoltre tutti li aventi dritto a detto prezzo di proporre le loro domande di collocazione coi titoli giustificativi alla segreteria di detto tribunale fra giorni 30 prossimi.

Torino, 15 luglio 1863

Daffara sost. Sticca proc.

3090 OMOLOGAZIONE DI DIVISIONE

Nella causa di divisione della eredità dismessa da Psenda Clara vedova Dorna, promossa da Psenda Francesco ed altri litisconsorti di Foglizzo, ammessi al gratuito patrocinio, contro fra altri, di Psenda Savino, di domicilio, residenza e dimora ignoti, venne con sentenza del 14 stante luglio omologato dal tribunale del circondario di Torino il progetto di divisione di cui in verbale di congresso 25 preceduto maggio.

Torino, 23 luglio 1863.

Orsi sost. proc. dei pov.

2994 GIUDICIO DI GRADUAZIONE

Sull'instanza delli signori notaio Pietro Vittorio Pavesio dimorante in Andezeno, e teologo avvocato Francesco Randone parroco di Mombello ed altri cointeressati, il signor giudice avvocato Ferratone stato specialmente commesso dal signor presidente del tribunale di circondario di Torino, dichiarò con suo decreto 7 marzo ultimo scorso, aperto il giudizio di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei mobili, derrate e frutti caduti nell'eredità giacente del teologo Giovanni Battista Gorino già parroco di Mombello, in L. 5055 cent. 88, ingiungendo tutti gli aventi dritto a proporre le loro ragioni di credito e presentare i loro titoli giustificativi entro il termine di giorni 30, il tutto a mente di legge.

Torino, 15 luglio 1863.

Cuneo sost. Piana.

3039 SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Torino sull'instanza delli signori Giovanni Battista, Domenico, Domenica Maria e Catterina fratelli e sorelle Riva, Giovanni Battista, Maria Cristina e Maria Maddalena fratello e sorelle Migliorero, Bartolomeo e Maria fratello e sorella Riva, tutti residenti a Lemie, ad eccezione delli Riva Giovanni Battista, Bartolomeo e Maria che risiedono a Torino, rappresentati dal procuratore sottoscritto, fissò l'udienza delli 24 agosto prossimo venturo, ore 10 antimeridiane, per l'incanto e successivo deliberamento del corpo di casa nel centro e piazza di Viù, di 31 membri oltre al soffitto, di tre piani, ad uso d'albergo e caffè, con orto, con ragione di una fonte d'acqua che scaturisce nel corridoio posseduto dalle Maria e Giuseppa Rastelli, domiciliate in detto luogo di Viù, al prezzo di L. 2000 ed alle altre condizioni risultanti dal bando venale, in data delli 20 cadente luglio.

Torino, 20 luglio 1863.

Mariano Gius. p. c.

3084 AUMENTO DI SESTO.

Nel 21 di luglio corrente, avanti il tribunale del circondario di Torino, si fece l'esperimento d'incanto per la vendita degli stabili in appresso indicati a maggior prezzo di quello offerto da Domenica Trompei vedova Mattioda, ad instanza della quale seguì l'incanto; ma per non essersi presentato alcuno, rimase di tali stabili deliberataria la stessa vedova Mattioda per la sua offerta di L. 720; a quale prezzo si può fare l'aumento del sesto sino al 5 di agosto prossimo, ultimo giorno.

Gli stabili sono due case rustiche nel luogo di Bosconero, sopra la superficie di are 1, 14 una e l'altra di cent. 93.

Torino, 22 luglio 1863.

Perincioli sost. segr.

3092 REINCANTO.

All'udienza del tribunale di questo circondario delli 25 agosto prossimo venturo, e sull'instanza del cav. Gottardo Accossato, avrà luogo il reincanto dei seguenti stabili a pregiudizio di Passera Spirito da Verolengo, cioè:

1. Campo ora prato, regione Calcia vacca, in territorio di Verolengo, di are 99, 44 circa, coi numeri di mappa 109, 110 e 111, esposto al prezzo di L. 280.

2. Prato, sito ove sovra, di are 19, 81, in mappa al num. 210, esposto al prezzo di L. 60.

3. Campo e bosco, regione Dossa del Garini, coi numeri di mappa 468, 469, 450 e 470 bis, sezione K, di are 211, 49 circa.

Campo, ivi, in mappa al num. 511, di are 28, 75.

Campo, ivi, in mappa al num. 793, di are 22, 80 circa.

Bosco, regione Giacomo Tomaso, in mappa al num. 446 bis, sezione L, di are 19 circa.

Posti questi quattro stabili in territorio di Saluggia ed esposti al prezzo di L. 620 in complesso.

Torino, 23 luglio 1863.

Giaccaria sost. Isnardi proc.

3085 AUMENTO DI SESTO.

Nel 4 del venturo agosto scade il termine per far l'aumento del sesto al prezzo di L. 10,700 per cui una casa nel borgo e via S. Donato in Torino, sopra un terreno di are 1, 68 esposta all'incanto per il prezzo di L. 6750, fu venduta li 20 di luglio alla signora Lucia Falco moglie Peratti, con sentenza di deliberamento del tribunale del circondario di Torino ricevuta dal cav. Billietti segr.

Torino, 20 luglio 1863.

Perincioli sost. segr.

2947 TRANSCRIPTION

Par acte du 27 septembre 1857 reçu par le notaire soussigné, de résidence à Morgex où il fut insinué le 2 novembre suivant au livre 37, vol. 4, par Gavard insinuateur qui a perçu pour droits 218 livres, M. Cosson Pierre Joseph, Napoléon de feu Michel, voiturier, domicilié à Aoste, a vendu pour le prix de L. 4300, à M. Curie pasteur évangélique, demeurant à Courmayeur, un corps de domicile situé à Courmayeur, confiné au levant par la grande Rue, au midi par Derriard Laurent Albert, au couchant par le vendeur et au nord par une ruelle.

Cet acte a été inscrit au bureau des hypothèques d'Aoste le 5 juin 1863, au vol. 35, art. 134 des aliénations, avec payement de deux livres et cinq centimes perçues par M. Blais conservateur.

Vagneur notaire.

3026 REINCANTO

Nel giudizio di subastazione promosso nanti il tribunale del circondario di Biella, dalli signori Pramaggiore Cesare dottore in medicina e chirurgia, Lorenzo caporale furiere nel 56 reggimento di fanteria, Rosalia ed Edvige fratelli e sorelle, in persona questa ultima siccome minore del suo fratello Lorenzo suddetto, tutore testamentario del fu chirurgo Pacifico, nati a Dorzano e domiciliati, sovra gli immobili caduti nell'eredità morendo dismessa dal suddetto chirurgo Pacifico Pramaggiore, situati in territorio di Dorzano, descritti e specificati nella relazione di perizia del 3 marzo ultimo, veniva con atti delli 10 corrente, passati dal signor sacerdote parroco di Vernato di Biella, don Giovanni Battista Forrero, fatto l'aumento del quarto al prezzo del lotto 14 portando la sua offerta a L. 1050 e dal signor causidico Camerro Giovanni Ambrogio, fatto l'aumento del quarto sul prezzo del lotto primo portando la sua offerta a lire 1790.

L'ill.mo signor presidente poi del lodato tribunale con suo decreto 13 stesso, fissava per il relativo incanto dei detti due lotti 1 e 14 l'udienza del detto tribunale delli 11 prossimo venturo agosto mandando al sig. segretario di compilare come difatti venne compilato l'opportuno bando.

Biella, 19 luglio 1863.

Regis sost. Dematteis proc.

2984 GRADUAZIONE.

Dietro a giudizio di subasta vertita nanti il tribunale del circondario di Biella, ad instanza della signora Dematteis Costanza vedova di Francesco Degioannini residente in questa città, contro Borsetti Gaspare e Giovanni Battista fratelli fu Giovanni Bernardo, residenti ad Occhieppo Superiore, l'ill.mo signor presidente del lodato tribunale con suo decreto 1 luglio corrente, dichiarava aperto il successivo giudizio di graduazione, commetteva per le volute operazioni il signor giudice avvocato Della-Chiesa, ingiungeva ai creditori di produrre e depositare nella segreteria dello stesso tribunale le loro motivate domande di collocazione coi documenti giustificativi fra giorni 30 successivi all'intimazione, pubblicazione ed inserzione da eseguirsi fra giorni quaranta.

Biella, 16 luglio 1863.

Regis sost. Dematteis proc.

2983 SUBASTAZIONE

Nel giudicio di subastazione promosso nanti il tribunale del circondario di Biella, ad instanza del signor Debernardi Gioanni fu chirurgo Bernardino esattore dei tributi regii, in ora residente a Verres, contro Lacchia Pietro fu Pietro residente a Salussola, si emanava la sentenza delli 16 ora scorso giugno, colla quale ordinavasi l'espropriazione forzata per subasta degli stabili in essa descritti e specificati, al prezzo e condizioni ivi riferite, e fissava pel relativo incanto l'udienza dello stesso tribunale delli 25 prossimo venturo agosto, mandandosi al segretario di compilare come già venne compilato l'opportuno bando che porta la data delli 7 luglio corrente.

Biella, 16 luglio 1863.

Regis sost. Dematteis proc.

2985 TRASCRIZIONE.

Addì 9 luglio 1863 venne trascritto all'ufficio d'ipoteche di Novara, e posto al vol. 26, art 363 del registro alienazioni, l'instrumento 26 aprile detto anno, rogato Bovone segretario della mandamentale giudicatura di Borgomanero, col quale li signori notaio Antonio, sacerdote Luigi, Andrea, Giacomo, Angelo, Filippo e Bartolomeo fratelli Tinivella fu Giovanni Battista di Borgomanero suddetto, vendettero all'ospedale civile di Carità di detto borgo, il seguente stabile pel prezzo di L. 9658 33.

Casa rustica nell'abitato di detto borgo, sul corso di porta Riviera, quartiere di Vergano, al civico numero 143, occupante la superficie di are 5, 64, in mappa alli numeri 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, composta di num 4 botteghe, cantina, cucine e stalle al piano terreno, di numero 13 camere al primo piano superiore, di camera, camerino, e di tre soppalchi al secondo piano superiore, colle coerenze di corso di porta Riviera, spedale acquisitore e Majoni Francesco.

Tanto si notifica per gli effetti previsti dall'art. 2303 del codice civile.

Borgomanero, 15 luglio 1863

Per l'amministrazione dello spedale
Ingegn. a. Zoppis presidente.

2999 DICHIARAZIONE D' ASSENZA.

Il tribunale di circondario di Chiavari con sentenza definitiva 14 luglio 1863, resa in contraddittorio del pubblico Ministero, e sull'instanza di Francesco Bò fu Pietro residente a Santo Stefano del Ponte di Sestri Levante, dichiarò accertata e stabilita l'assenza di Giuseppe Bò di Francesco, e mandò notificarsi e pubblicarsi tale sentenza a norma degli articoli 79 e seguenti del codice civile.

T. Repetti caus.

N. 4813 EDITTO. 1—3

Il regio tribunale di circondario in Como, notifica col presente a tutti quelli che vi possono avere interesse essere stato in oggi decretato l'aprimento del concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze mobili ovunque si trovino, e sulle immobili esistenti nelle R. provincie di Lombardia di ragione di Giuseppe Noseda fu Andrea possidente di Como.

Si eccitano perciò tutti quelli che credessero di poter dimostrare una ragione od azione contro l'oberato Giuseppe Noseda ad insinuarla sino al giorno 31 prossimo venturo ottobre inclusivamente a questo R. tribunale in confronto dell'avvocato Giuseppe Biotti deputato curatore della massa concorsuale con sostituzione nell'avvocato Antonio Perti dimostrandovi non solo la sussistenza della loro pretesa, ma eziandio il diritto per cui credano di essere graduati nell'una o nell'altra classe, diffidati che in difetto scorso il suddetto termine nessuno verrà più ascoltato ed i non insinuati verranno senza eccezione esclusi da tutta la sostanza soggetta al concorso quando anche loro competesse un diritto di proprietà o di pegno, in quanto la medesima fosse esaurita dai creditori insinuati.

Si eccitano inoltre tutti i creditori che nel preaccennato termine si saranno insinuati a comparire all'udienza che avrà luogo nella cancelleria di questo tribunale il giorno 18 prossimo venturo novembre alle ore 10 antimeridiane per confermare l'amministratore della massa interinalmente nominato nella persona del ragioniere Eugenio Pini od eleggerne un altro, e per nominare la delegazione dei creditori, con avvertenza che i non comparsi si avranno per assenzienti alla pluralità dei comparsi e che non comparendo alcuno l'amministratore e la delegazione saranno nominati d'ufficio a tutto loro pericolo.

Il presente sarà pubblicato ed affisso nei luoghi e modi soliti, e per tre volte inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel foglio provinciale il *Corriere del Lario*.

Como, dal regio tribunale di circondario li 8 luglio 1863.

Il presidente
Gambini.

2883 Morandi *segr.*

3080 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 22 febbraio 1861 rogato Nicola, il signor Molineng Stefano fu Luigi di Busca, fini cantone Castelletto, comprava da Ajmar Giovanni Battista fu Bartolomeo, delle fini di Busca, una pezza campo sita in territorio di Busca, regione S. Defendente ossia Casteletto d'Stura, di are 49, centiare 17, in mappa sotto il numero 170, della sezione U, coerenti Chiaffredo Margaria e fratelli, pel prezzo di L. 1318 70.

Questo acquisto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo il 15 luglio corrente e registrato al registro delle alienazioni, volume 30, art. 441 e su quello generale d'ordine 272, cas. 454, come da certificato 15 luglio 1863, autentico Peano.

Ciò si rende di pubblica ragione per gli effetti legali.

Cuneo, 22 luglio 1863.

C. Levesi.

3081 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 24 aprile 1850 rogato Nicola, li signori Luigi e Giacomo di Stefano Molinengo di Busca, cantone Casteletto, compravano da Ajmar Giovanni Battista fu Bartolomeo delle fini di Busca, una piccola pezza prato di are 28, cent. 51, sita sul territorio di Busca, regione Roatta S Defendente, coerenti a levante Molinengo Stefano acquisitore, a giorno la Via-sola, a ponente la strada della Maddalena ed a notte Battista Bono, pel prezzo di L. 1387 50

Questo contratto fu trascritto all'ufficio delle ipoteche di Cuneo il 15 luglio corrente, e fu posto al registro delle alienazioni, vol. 30, art 440 e su quello generale d'ordine vol. 272 e 453, come da certificato autentico Peano conservatore, della stessa data della trascrizione.

Ciò si rende di pubblica ragione per gli effetti voluti dalla legge.

Cuneo, 22 luglio 1863.

C. Levesi p. c.

3079 SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale di circondario di Cuneo delli 2 settembre prossimo venturo, ore 11 di mattina, ha luogo la vendita per pubblici incanti di casa rurale, pezza prativa e boschiva, e di campo siti sul territorio di Dronero.

Siffatta vendita è promossa in via di subasta da Giovanni Battista Celle residente a Genova, contro Costa Antonio residente a

…nero, in un sol lotto, al prezzo offerto di L. 220, e mediante l'osservanza dei patti e delle condizioni inserte nel relativo bando venale delli 17 luglio corrente, visibile nello studio del sottoscritto, e presso la segreteria del tribunale.

Cuneo, 21 luglio 1863.

Camillo Luciano proc.

2937 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 25 ottobre 1861 al rogito del notaio Francesco Cerrina, Giuseppe Gabetti fu altro Giuseppe da Farigliano, faceva cessione alla ragion di negozio Donato Levi e figlio di Dogliani, delle ragioni di comproprietà sopra la pezza campo in parte alteno, sita sulle fini di Farigliano, regione Piancerreto, ai numeri di mappa 2612, 2662 e 2663, di are 38, coerenti li fratelli Greborio, la strada e l'altro comproprietario Giovanni Gabetti per il prezzo di L. 320.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Mondovì, il 9 luglio 1863, al vol. 35, art. 309, cas. 608.

Dogliani, 14 luglio 1863.

Francesco Cerrina not.

3068 INFORMAZIONI PER ASSENZA

Si rende noto al pubblico per tutti gli effetti che di ragione, qualmente sulle instanze di Maria Galbisso fu Luigi di Alassio, il tribunale del circondario di Finalborgo con sentenza provvisoria del 20 giugno 1863, ordinò che in contraddittorio del pubblico Ministero, si assumano informazioni per comprovare l'assenza del nominato Luigi Raimondi marito di detta Maria Galbisso, già domiciliato e residente in Alassio, quali informazioni vennero di fatto assunte addì 23 detto mese di giugno dal signor giudice commesso Dusio.

Finalborgo, 16 luglio 1863.

Giorgio Sanguineti p. c.

3045 GRADUAZIONE.

Sull'instanza del signor Marchetti Cesare fu Giuseppe residente a Vische, il signor presidente del tribunale del circondario d'Ivrea, con suo provvedimento 16 andante luglio dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 1520, prezzo della vendita per subasta seguita delli beni posti in territorio di Vische, a pregiudicio della Catterina Dovana fu Giovanni moglie di Domenico Depacli, debitrice principale, e Nuccio Antonio Alberto fu Antonio terzo possessore, residenti a Rivoli, ed ingiunse tutti i creditori aventi diritto a tale distribuzione di presentare le loro domande corredate dai titoli giustificativi entro giorni 30 dalla notificanza alla segreteria di detto tribunale.

Ivrea, 20 luglio 1863.

Riva caus.

2964 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza della Beardo Maria fu Michele, di Campo (Ivrea), ammessa al beneficio dei poveri, il tribunale di circondario d'Ivrea con sentenza 13 giugno scorso autorizzò la spropriazione forzata per via di subastazione in odio delli Demelchiorre Nicolao marito della instante, debitore principale, e il don Felice Fasciotti prevosto di Villa-Castelnovo, e Lucia Frasca moglie di Giacomo Ardissone, residente a Campo, terzi possessori, e fissò per l'incanto l'udienza del 29 *prossimo* mese d'agosto.

I beni da subastarsi consistono in fabbricati, prati, campi, vigna, posti tutti sul territorio di Campo, Canavese, e verranno posti in vendita al prezzo ed alle condizioni risultanti dal bando 8 luglio scorso.

Ivrea, 15 luglio 1863.

P. Peyla.

2885 REINCANTO

Instante il signor Borgogno Marco residente a Trinità, il tribunale del circondario di Mondovì con sentenza 8 corrente luglio ordinò a pericolo e spese di Sciolli Domenico fu Gioanni, residente a Fossano, il reincanto di una pezza prato, campo, gerbido, orto con edificio da molino entrostante, sul territorio di Trinità, regione Asprini, o Fitteria, alli nn di mappa 451, 452 e 453, e fissò per il relativo incanto e deliberamento l'udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale il 16 prossimo settembre, e si aprirà l'incanto sul prezzo offerto dall'instante di L. 2415 sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando.

Mondovì, 22 luglio 1863.

Biengini sost. Biengini.

3016 TRASCRIZIONE.

All'ufficio della conservazione delle ipoteche di Mondovì, venne il 20 febbraio ultimo trascritto al vol. 35, art. 219, l'atto 6 novembre 1862, rogato Celestino Drochi, col quale il Broccardo Pasquale fu Giovanni Battista, fece vendita a Broccardo Carlo fu Giuseppe, ambi residenti sulle fini di Murazzano, dei seguenti stabili per il prezzo di L. 5000, cioè sul territorio di Murazzano:

1. Regione Villaro Soprano, prato;
2. Ivi, terra arativa;
3. Ivi, prato ed alteno;
4. Ivi, alteno con terra arativa;
5. Regione Porto del Molino, prato;
6. Regione Villaro Soprano, bosco castagnito;
7. Regione Bassania, terra arativa;
8. Regione Orto, bosco, prato, ripa e terra;
9. Ivi, terra arativa;
10. Ivi, altra terra;
11. Ivi, altra terra;
12. Regione Baudis, terra arativa;
13. Regione Castagnazza, chiaggia;
14. Regione Baudis, chiaggia;
15. Regione Cornobello, arativo con gerbido;
16. Ivi, terra arativa con chiaggia;
17. Ivi, chiaggia;
18. Regione Carretta, chiaggia con ripa;
19. Regione Villaro, casa, prato ed alteno;
20. Regione Colletto, terra.

Mondovì, 17 luglio 1863.

Biengini sost. Biengini.

3075 NOTIFICANZA

Con sentenza 17 giugno ultimo del signor giudice di Moretta, il signor Gandolfo Nicola ivi residente, ottenne condannato il signor Laugeri Celestino fu Eugenio, residente a San Martino Lantosca (Nizza marittima. Francia), al pagamento di L. 272, cent. 97, oltre le spese.

Quale sentenza venne dal sottoscritto notificata alla forma degli assenti secondo il prescritto del vigente codice di procedura civile.

Moretta, 19 luglio 1863.

Tartaglino Gio. usciere.

2918 GRADUAZIONE.

Con decreto 16 giugno scorso, il signor presidente del tribunale di Novara, sull'instanza della Congregazione di Carità di Nonio, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 14003, prezzo ricavato dalla vendita dei beni situati in territorio di Grignasco e già proprii di Rejna Bartolomeo e de'terzi possessori.

Commise poi all'aperto giudicio il signor giudice Fonio, ingiunse ai creditori di giustificare i loro crediti nella segreteria del tribunale fra 30 giorni prossimi alla notificazione, e prefisse alla instante il termine di giorni 40 per fare tutte le notificazioni ed inserzioni prescritte.

Novara, 12 luglio 1863.

Sartorio sost. Rivaroli.

3069 SUBASTAZIONE.

Si notifica che alle ore 11 antimeridiane del giorno 5 settembre prossimo venturo, avanti il tribunale del circondario di Pallanza, ad instanza dell'illustrissimo signor cav. commendatore e generale Giovanni Battista Comola fu Giuseppe residente a Genova, rappresentato dal procuratore capo Guido Viani residente ed esercente in Pallanza, si procederà all'incanto e successivo deliberamento di un corpo di casa civile sito nell'abitato d'Intra, in mappa alli numeri 497 e 498, proprio delli Marianna Tonazzi e Carlo coniugi Setti, il tutto come evincesi dal bando venale in data delli 12 luglio corrente, autentico Mollo segretario.

L'incanto si fa in odio delli predetti coniugi Setti, residenti a Stresa, e sarà aperto al prezzo e colle condizioni dal menzionato bando apparenti.

Pallanza, 19 luglio 1863.

Rattazzi sost. Viani p. c.

3042 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza ieri profferta dal tribunale di questo circondario nel giudicio di subastazione volontaria promosso da Oddera Maria vedova di Giovanni Garneri, residente a Pinerolo, nella qualità di erede beneficiata del fu suo figlio causidico Nicola Garneri, venne lo stabile infradescritto esposto in vendita sul prezzo di L. 5500 deliberato per L. 10,060 a Leinardi Luigi fu Giuseppe residente a Perosa.

Il termine per far l'aumento del sesto o del mezzo sesto, mediante in quest'ultimo caso la prescritta autorizzazione, scade col 2 ora prossimo agosto.

Lo stabile incantato è un corpo di casa sito nel concentrico di Pinerolo, sezione 2, numero 689 del piano metrico, del quantitativo di are 5.

Pinerolo, 19 luglio 1863

Not. Giauda sost. segr.

3044 SUBASTAZIONE.

Sull'instanza della signora Cessano Teresa moglie autorizzata di Giovanni Molineris di Bricherasio, venne con sentenza del tribunale del circondario di Pinerolo 4 corrente luglio, fissata l'udienza del 5 settembre prossimo ad un'ora pomeridiana per la subasta in via di reincanto, dei beni posseduti dal Gardiol Paolo di Prarostino, siti in territorio di Bricherasio, regione Piani ossia Colletto, cioè, casa, corte, campo, prato e bosco, di are 133, cent. 86, ai numeri di mappa 2167, 2168 e 2169, in un sol lotto, sul prezzo di L. 700 ed alle altre condizioni di cui nel relativo bando venale in data d'oggi.

Pinerolo, 16 luglio 1863.

Grassi sost. Canale p. c.

3043 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza ieri profferta dal tribunale di questo circondario venne lo stabile infradescritto subastato sull'instanza di Giovanni Lisdero di Bricherasio, a pregiudicio di Giovanni Barreris di Vigone, esposto in vendita sul prezzo di L. 1280, deliberato per L. 1290 a Giovanni Battista Fassino capo-mastro a Vigone.

Il termine per far l'aumento del sesto o del mezzo sesto, mediante in questo caso la prescritta autorizzazione, scade il giorno 2 prossimo agosto.

Lo stabile subastato è il seguente: nel territorio di Vigone, regione Messi, pezza campo, in mappa alli numeri 3491 e 3491 1/2, di are 67, 6, ossia giornate 1, tavole settantasei.

Pinerolo, 19 luglio 1863.

Not. Giauda sost. segr.

2957 GRADUAZIONE.

Con decreto del signor presidente del tribunale del circondario di Pinerolo 13 luglio 1863, sull'instanza del signor avvocato Carlo Borron residente a Torino, si dichiarò aperto il giudicio di graduazione sulla somma di L. 27160 prezzo dei beni subastati al signor Fusà Giovanni fu Vincenzo domiciliato in Pinerolo, posti in territorio di Pinerolo, regione Colletto, ed in territorio di Roletto, e deliberati colle sentenze 14 marzo e 29 aprile 1863 alli individui ivi nominati e vennero ingiunti tutti li pretendenti alla distribuzione di tale prezzo a presentare le loro domande colla produzione dei titoli alla segreteria di detto tribunale entro giorni trenta.

Pinerolo, 14 luglio 1863.

Grassi sost. Canale p. c.

2979 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 15 agosto 1862 celebrato dal notaio sottoscritto, la signora Maria Cattarina fu Francesco Beschenis vedova di Gregorio Ferraris, moglie in seconde nozze di Paolo Giandrone, nata e domiciliata in Pont-Canavese, vendeva al sig. Gius. Vigilino del vivente Besso di Ronco-Soana, suo domicilio, la sua terza parte del tenimento d'Alpe denominato Prato Rotondo, Sovrina, Vasinetto, Muanda e Pian delle Mulo, a corpo e non a misura, situato sulle fini di Ronco-Soana, Valle di Forzo, comune ed indiviso colli Giuseppe Ambrogio e Marco fratelli Ferraris, consistente in prati, famati, pascoli, boschi e capanne, ed in quattro distinti tramuti, a cui coerenziano specialmente diversi particolari della borgata di Forzo, l'alpe di Santa Barnaba, quello di S. Carlo ed il comune, mediante il prezzo di italiane L. 5500.

Tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche d'Ivrea sotto li 3 ottobre 1862, vol. 29, art. 82, previa la registrazione sopra il registro generale d'ordine, al vol. 305, casella 259, come da certificato di detto giorno sottoscritto Forneri.

Pont, 16 luglio 1863.

Pietro Luigi Imperiale not.

3041 ESTRATTO DI BANDO

Alle ore 9 mattutine del giorno 5 settembre 1863, in una sala della giudicatura di Rivara, avanti il segretario sottoscritto, così delegato dal tribunale di circondario in Torino sedente, con suo decreto 2 giugno ultimo scorso, si procederà alla vendita per mezzo dei pubblici incanti delli stabili sotto descritti in aumento al prezzo d'estimo infra apparente, cioè:

1. Fabbricato civile e rustico, sito in Rivara, composto il civile di tre membri al piano terreno e grotta sotterranea, tre altri al piano primo, e tre al secondo piano, con scala interna in cotto; ed il rustico composto di una stalla e fenile sopra, con metà d'una camera superiore, con casi da terra, corte comune, il tutto cinto da muro, estimata L. 1600.

2. Pezza campo altenato, territorio di Rivara, regione Colio, di are 18, 32, estimata L. 13 cadun' ara, totale L. 238 16.

3. Altra pezza campo altenato, ivi, regione Posse, di are 9, 14, estimata L. 13 cadun 'ara, totale L. 118, 83.

4. Pezza bosco, ivi, regione Gallesio, di are 9, 86, estimata L. 5 25 cadun' ara, L. 48 67.

5. Pezza prato, alteno e bosco, ivi, regione detta Pranespà, di are 71, 27, estimata L. 20 cadun'ara, totale L. 1425 40.

6. Pezza alteno, ivi, regione Tornà, di are 19, 10, estimata L. 21 cadun' ara, totale L. 399.

7. In territorio di Camagna, campo e gerbido, regione Piancati, di are 7, 05, estimato L. 8 cadun'ara, totale L. 56 40

8. Ivi, pezza alteno, regione Fejnetto, di are 11, 43, estimata L. 21 cadun' ara, totale L. 240 03.

9. In territorio di Fornorivara, pezza bosco, regione Gecata, di are 11, 25, estimata L. 5 25 cadun' ara, totale L. 58 50.

10. Ivi, pezza bosco, regione Gecata, di are 8, 89, estimata L. 5 20 cadun'ara, totale L. 46 22.

11. In territorio di Balangero, una porzione di alteno, prato e bosco, di are 54, 79, estimata L. 20 cadun'ara, totale L. 1095 80.

12. Ivi, altra porzione di prato e bosco, di are 23, 37, regione Bossole, come la precedente, estimata L. 14 cadun' ara, totale L. 330 55.

13 Ivi, altra porzione di prato, stessa regione, di are 36, 28, estim. L. 20 caduna ara, totale L. 705 60.

14 Ivi, porzione di fabbrica composta della quarta parte della stalla, travata superiormente, il tutto coperto a coppi, con suo sito avanti sino alla metà della corte, estimata in totale L. 100.

Le condizioni relative a questa vendita sono visibili presso il segretario sottoscritto, in Rivara.

Rivara, 18 luglio 1863.

Giuseppe Zina segr. del.

3000 SUBASTAZIONE.

All'udienza del tribunale del circondario di Saluzzo delli 28 prossimo venturo agosto ed al mezzodì preciso, avrà luogo nel giudicio di subasta ivi promosso dal signor avvocato Giuseppe Turtiglio residente in Torino, contro li Luigi, Carlo ed Adelaide, fratelli e sorella Borgarello fu Carlo, come minori rappresentati dalla loro madre e tutrice legale Felicita Ponzo vedova Borgarello, residente in Saluzzo, l'incanto e successivo deliberamento del corpo di casa da quali sovra tenuto e posseduto in detta città di Saluzzo, sì e come trovasi descritto nel relativo bando venale 3 luglio corrente mese, sul prezzo offerto dal signor instante di L 3500 ed alle condizioni tutte di cui in detto bando.

Saluzzo, 17 luglio 1863.

Pennachio p. c.

3077 SUBASTAZIONE.

All'udienza del regio tribunale del circondario di Saluzzo, che avrà luogo al mezzodì preciso di venerdì 28 prossimo agosto, si procederà alla vendita per incanti dei beni stati sull'instanza del signor D. Felice Camillo Craveri qual parroco e vicario foraneo della parrocchiale maggiore di Sanfront, subastati a pregiudicio di Anna Maria Bruno vedova di Chiaffredo Fiesia, residente a Rifreddo, siti sul territorio di quest'ultimo luogo, e consistenti in campi, prati ed alteni segnati in mappa colli nn. 23, 24, 27, 28, 46, 227, 229 e 251.

La vendita seguirà in quattro distinti lotti, e l'incanto sarà aperto sul prezzo dall'instante per ciascuno di essi offerto, cioè di L. 700 pel primo, di L. 250 pel secondo, di L 300 per il terzo, e di altre L. 300 per il quarto, e sotto l'osservanza inoltre delle condizioni apparenti dal relativo bando venale in data 14 corrente, autentico C. Galfrè segretario.

Saluzzo, 22 luglio 1863.

Deabate sost. Isasca proc.

2954 GRADUAZIONE.

Il signor presidente di questo tribunale di circondario sul ricorso di Guillaume Giuseppe di Sauze di Cesana, ha con decreto 23 giugno ultimo passato, dichiarato aperto il giudicio di graduazione sul prezzo di lire 1900 ed interessi apparenti da sentenza di deliberamento di esso tribunale in data 23 aprile ultimo passato, ricavato detto prezzo dalla vendita di numero 36 appezzamenti di stabili situati a Sauze di Cesana, e già proprii delli Anna Maria Prin Clari vedova di Giovanni Giuseppe Berton, Maddalena, Giuseppe, Susanna, Catterina moglie di Mammés Cezanne, Margherita moglie di Giuseppe Prin Clari, Cecilia moglie di Giacomo Manzon e Maria moglie di Giorgio Prinderre madre e figli Berton dello stesso luogo.

Perciò si invitano tutti i creditori a presentare le loro domande di collocazione e titoli giustificativi alla segreteria del prefato tribunale fra 30 giorni dalla notificazione del succitato decreto.

Susa, 15 luglio 1863.

San Pietro sost. Garelli proc.

3078 AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta dal tribunale di circondario di Susa in data 18 luglio 1863, nel giudicio di subastazione promosso dal signor Ignazio Vola proprietario, residente a Bussoleno, contro Pietro Balloira domiciliato a Foresto, debitore principale, e contro il signori Bianco-Prevot Pietro e Giuseppe, Giovanni Battista, Giuseppina maritata a Michele Vinassa, Maria, Matilde, Spirita, Vincenzo e Luigi fratelli e sorelle Ribella, li quattro ultimi minori sotto la tutela della loro madre Teresa Durbiano, domiciliati li coniugi Vinassa a Borgone e gli altri tutti a Foresto, li beni subastati posti all'incanto in due distinti lotti, ai prezzi e condizioni di cui in bando venale 2 scorso giugno, autentico Magnago sostituito segretario, vennero deliberati come infra, cioè:

1. Li beni descritti alli cinque primi numeri del citato bando, cioè casa o revesio nella borgata Murassa, al numero 10 della mappa di Foresto, circondario di Susa, di are 1, 78; altra casa in detta mappa, al numero 13, della superficie di cent. 89 *e non are 89, come venne indicato per isbaglio negli atti e nel bando*; corte già prato con entrostante un fabbricato rustico in detta mappa, al numero 11, di are 2, 60; prato, alli numeri 2, 3 e 4 di detta mappa, della superficie di are 13, 64, e prato al Fornaso, al numero 10 di detta mappa, di are 17, 59, formanti assieme il primo lotto posto all'incanto sul prezzo di L. 365, deliberato a favore di Giovanni Campagna, domiciliato a Susa, per L. 2260.

2. Il secondo lotto composto di campo altenato, sito in territorio di Bussoleno, circondario di Susa, regione S. Pietro d'Olesia, di are 39, 62, tra le coerenze di Marchetto Giacinto e Pietro Paris, esposto all'incanto sul prezzo di L. 375, deliberato a favore di Antonio Leschiera domiciliato a Foresto, per L. 1100.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto ai detti prezzi, scade con tutto il due prossimo venturo agosto.

Susa, 21 luglio 1863.

Gioachino Pezzi sost. segr.

3006 SUBASTAZIONE.

All'udienza che avrà luogo avanti il tribunale del circondario di Vercelli, alle ore 8 del mattino del giorno 28 prossimo mese di agosto, avrà luogo l'incanto degli stabili posti nei territorii di Bianzè (Vercelli), e di Sant'Angelo (Lomellina), che sulla instanza del comune di Sant'Angelo vengono subastati a pregiudicio della signora Maddalena Bergamasco vedova di Giovanni Sangregorio, domiciliata a Bianzè.

Gli stabili cadenti in vendita sono divisi in n. 21 lotti, e consistono quelli situati in territorio di Bianzè, in un fabbricato civile e rustico, posto in detto luogo, isola Mairie ed in undici pezze di terreno a varia coltura, ampiamente descritte nel bando venale e relativa perizia di specificazione visibile nello studio del causidico sottoscritto; quelli posti nel territorio di Sant'Angelo sono compresi in nove distinti lotti di beni anche a varia coltura, in parte irrigati con acque proprie, pure descritti nel bando e nella relativa descrizione del geometra Legnassi.

Detti stabili vengono posti all'asta ad un prezzo di poco superiore al centuplo del tributo regio, ed alle condizioni tenorizzate nel bando venale delli 11 corr. luglio.

Vercelli, 17 luglio 1863.

Ferraris succ. Vergnasco p.

3076 AUMENTO DI SESTO.

Nanti il signor avvocato Gio. Pietro Battistini giudice presso il tribunale del circondario di Vercelli, il 18 luglio 1863, ad instanza di Agosto Orsola, si procedeva contro Agosto Rosa, alla vendita per incanto dello stabile infra designato, al prezzo arbitrato dal tribunale di L. 2000, e si deliberava a Pietro Pavesi per L. 2430.

Il termine per l'aumento del sesto, o mezzo sesto, ove questo venga autorizzato, scade con tutto il 2 agosto prossimo.

Stabile deliberato, posto nell'abitato di San Germano.

Corpo di caseggiato, cantone Castellano, composto di tre camere al piano terreno, e superiormente altri tre membri con scala di muratura, altra camera al piano terreno con semplice sotto tetto, una tettoia in due campate coperta a tetto, stalla con sovrastante fenile, due porcili con superiori pollai, cortile chiuso a tutte parti.

Vercelli, 18 luglio 1863.

Caus. Celasco.

3003 GRADUAZIONE.

Con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale di circondario di Vercelli, in data 26 maggio scorso, sull'instanza del signor Gioanni Nervi dimorante a Bollate (Lombardia), rappresentato dal sottoscritto, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione di L. 55,818, prezzo ricavato dalla vendita forzata degli stabili già proprii di Cristoforo Ragozzi fu Mattia già dimorante in Vercelli, posti in Oleggio, Stroppiana, Casalvolone e Vercelli, e furono ingiunti tutti li creditori aventi ipoteca sugli stabili venduti a proporre i loro crediti e depositare alla segreteria del tribunale i titoli giustificativi dei medesimi nel termine di giorni 30.

Vercelli, 17 luglio 1863.

Ferraris succ. Vergnasco proc.

3001 GRADUAZIONE.

Sull'instanza dell'Asilo infantile di Trino, e delli signori Foa Giuseppe-Israel-Benedetto di Trino, Treves Elia fu Jacob-Graziadio di Vercelli, e Pietro Minoglio di Moncalvo, con decreto dell'ill.mo signor presidente del tribunale di circondario di Vercelli, 16 dicembre 1862, venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione stato instituito per la distribuzione del prezzo degli stabili proprii di Giuseppe Gaffodio già dimorante a Trino, stati in parte venduti dagli eredi beneficiati di questi ed in parte subastati a loro pregiudicio ed a pregiudicio del terzo possessore ingegnere Eugenio Ara di Vercelli, e furono ingiunti tutti li creditori inscritti sovra detti stabili a proporre i loro crediti nel termine di 30 giorni depositando alla segreteria del tribunale li titoli giustificativi dei medesimi.

Vercelli, 17 luglio 1863.

Ferraris succ. Vergnasco proc.

2972 SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale di questo circondario ad un'ora pomeridiana del 29 agosto prossimo venturo, sull'instanza delli Bartolomeo, Giuseppe e Michele fratelli Barbero fu Giuseppe, Giuseppe e Giovanni fratelli Barbero fu Francesco, e Francesco Barbero fu Michele, seco loro giunta la Maria Maddalena Barbero moglie di Gio. Batt. Giraudo, contro la Genoveffa Rejnaud vedova del notaio Michele Barbero, residenti a Piossasco, si procederà all'incanto e successivo deliberamento in via di subastazione forzata di una pezza alteno di are 66, 21, situata in territorio di Bibiana, regione Pianazzi, sotto li nn. di mappa 1491, 1492, 1493 e 1494.

L'incanto verrà aperto in un sol lotto, al prezzo di L. 440, sotto l'osservanza delle condizioni di cui nel bando venale 6 luglio corr., autentico Gastaldi.

Pinerolo, 16 luglio 1863.

Caus. Lamarchia.

3110 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 10 aprile 1863 rogato Bruni, Sburlati Giovanni Alessandro fu Antonio, di Ricaldone ha donato ai proprii figli Antonio, Giovanni, Ambrogio Luigi e Francesco Sburlati pure di Ricaldone, li seguenti stabili in territorio di Ricaldone, dichiarati del valore di L. 1000 con riserva d'usufrutto, a corpo e non a misura.

1. Regione Boschi, terra campiva e vignata, con casa civile e rustica, consorti la strada comunale, Francesco Guachione, eredi di Paolo Guachione ed eredi di Paolo Leone.

2. Regione Broglio, vigna, consorti Francesco Garbarino, eredi di Giovanni Imperiale, Giacomo Imoda ed eredi Mariscotti.

3. Regione Rorile, vigna, consorti Francesco Zoccola, Carlo Milano, eredi del medico Ambrogio Sburlati e Tommaso Zoccola.

4. Regione Madonna, campo, consorti Carlo Giuseppe Talice, la strada a due ed il Santuario della Madonna della Neve.

5. Regione Paceto, coltivo ed orto, consorti il conte Alliaga, Michele Bellati ed il ritano.

Tale contratto col decreto d'omologazione del tribunale d'Acqui 16 giugno 1863, venne trascritto all'ufficio d'ipoteche d'Acqui il 10 luglio 1863, al vol. 222, art. 911 al 914 d'ordine e vol. 14, art. 284 alienazioni.

Rivalta-Bormida, 23 luglio 1863.

Gio. Batt. Bruni not.

3100 CITAZIONE.

Con atto in data d'oggi dell'usciere Giuseppe Rabagliati, venne sull'instanza di Ravetto Catterina qual procuratrice generale del di lei marito Pejrolo Michele fu Bartolomeo, residente sulle fini di Bussoleno, citata a senso degli articoli 61 e 62 del cod. di proc. civ., la Luigia Pejrolo fu Bartolomeo, moglie di Giovanni Favro, non che questi per la voluta assistenza, residenti in Annecy (Francia), a comparire in via sommaria semplice nanti il tribunale del circondario di Susa entro giorni 60 prossimi, per ivi in contraddittorio o contumacia degli altri di lei fratello e sorelle, vedersi riparare la sentenza del giudice di Bussoleno delli 15 maggio prossimo passato, ed in riparazione della medesima vedersi far luogo alle seguenti conclusioni:

In via principale; assolversi il Michele Pejrolo dalle attrici domande mediante il giuramento che offresi di prestare di aver pagato a mani della comune madre Domenica Trappo il reclamato fitto di stabili e di non essere più debitore di somma alcuna al riguardo;

Subordinatamente ammettersi lo stesso Michele Pejrolo a ciò giustificare col mezzo dei testi che non potè produrre in primo giudicio.

Il tutto colla condanna del fratello e sorelle Pejrolo nelle spese tanto del primo che del secondo giudicio.

Susa, 23 luglio 1863.

Marentier p. c.

3099 CONTUMACIA.

Nella causa promossa nanti il tribunale di questo circondario dalli Perucca Pietro Antonio, Vernetto Rosina Giacomo Antonio, Giovanni Battista, Giuditta e Felicita e Domenico e Maria Teresa Ozello consorti contro li Vernetto Rosina Giovanni Antonio e Giovanni Giacomo tutti residenti in Locana, ad eccezione del Vernetto Rosina Giovanni Antonio coevocato suddetto, resosi da parecchi anni di ignoti domicilio, residenza e dimora, e stato perciò citato nella conformità prescritta dall'art. 61 del codice di procedura civile, enunciò il 4 corrente luglio sentenza colla quale dichiarata la contumacia del suddetto correo Vernetto Rosina Giovanni Antonio non comparso, si ordinò l'unione della causa di questo con quella del coevocato Vernetto Rosina Giovanni Giacomo comparso pel ministero del causidico Paolo Peyla colla condanna di detto contumace nelle spese riflettenti la stessa contumacia.

Ivrea, 23 luglio 1863.

Realis p. c.

Torino, Tip. G. Favale e Comp.